CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

NET CASA

Contratto di Assicurazione multirischi a protezione dell'Abitazione dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi, del patrimonio in caso di danni a terzi nonché dai rischi e dalle frodi legati all'utilizzo del web.

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZONE.

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 12/2025

"PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI"

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari".

Mod. NET/0345/01 - Ed. 12-2025 – Aggto 06-2026

NET INSURANCE

Assicurazione danni multirischi a protezione dell'Abitazione e del Patrimonio

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Net Insurance S.p.A. **Prodotto: NET CASA**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione danni multirischi che protegge l'Abitazione (abituale, saltuaria o locata a terzi) e/o il suo Contenuto e/o l'Impianto fotovoltaico installato sulla stessa dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi ed il patrimonio in caso di Danni a terzi, dai rischi e dalle frodi legati all'utilizzo del web, che possono pregiudicare il patrimonio a causa di danni involontariamente cagionati a terzi, o dalle perdite pecuniarie collegate a home banking/acquisti web con anche una tutela legale cyber e prestazioni di assistenza digitale. È possibile integrare le coperture principali con delle Garanzie facoltative. Puoi acquistare questo prodotto soltanto se sei titolare di un conto corrente aperto presso la Banca distributrice.

Che cosa è assicurato?

Puoi scegliere, in base alle tue esigenze, tra le seguenti Sezioni che si compongono di diverse Garanzie con relative estensioni di Garanzia:

- ✓ **SEZIONE INCENDIO ALL RISKS:** sono coperti tutti i Danni Materiali Diretti e Consequenziali, non espressamente esclusi, che possono colpire il Fabbricato e/o il Contenuto dell'Abitazione indicata in Polizza.
- ✓ **SEZIONE INCENDIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO:** sono coperti tutti i Danni Materiali Diretti e Consequenziali, non espressamente esclusi, che possono colpire l'Impianto fotovoltaico installato sull'Abitazione indicata in Polizza.
- ✓ **SEZIONE CATASTROFI NATURALI:** sono coperti i Danni all'Abitazione indicata in Polizza e/o al suo Contenuto determinati da Terremoto e Alluvione. La Somma assicurata è indicata in Polizza ed è funzione della Somma assicurata per la Garanzia Incendio Fabbricato, ove presente.
- ✓ **SEZIONE FURTO:** sono coperti tutti i Danni Materiali Diretti e Consequenziali al Contenuto e/o all'Impianto Fotovoltaico installato sull'Abitazione indicata in Polizza (sempre in abbinamento con analoga partita Incendio), non espressamente esclusi, dovuti a sottrazione o danneggiamento provocati dal tentativo di impossessamento delle cose assicurate, qualunque ne sia la causa.
- ✓ **SEZIONE ASSISTENZA:** la Compagnia per il tramite di Europ Assistance Italia S.p.A. (società a cui ha affidato la gestione delle Prestazioni) offre all'Assicurato un servizio di Assistenza in grado di risolvere numerose situazioni di difficoltà ed emergenza, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.
- ✓ **SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE:** la Compagnia ti tiene indenne, delle somme che tu sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile per Danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali nonché danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell'Abitazione e nell'ambito della vita privata.
- ✓ **SEZIONE CYBER:** la Compagnia, nei limiti indicati in Polizza e delle Condizioni di Assicurazione, offre a te e/o al tuo Nucleo Familiare un pacchetto assicurativo con Garanzie predefinite a copertura dei rischi e delle frodi legate all'utilizzo del web quali: Responsabilità Civile, Perdite Pecuniarie (Home Banking e Acquisto online, Tutela Legale Cyber e Assistenza).

Che cosa non è assicurato?

SEZIONE INCENDIO ALL RISKS, non è assicurabile il Fabbricato (e relativo Impianto Fotovoltaico installato) che:

- × non è ubicato, insieme al Contenuto nel territorio italiano;
- × non è in buone condizioni di statica e manutenzione;
- × non è costruito in: cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementiti o vetrocemento. Sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nelle impermeabilizzazioni, nei rivestimenti e nelle coibentazioni; oppure in biomateriali (ad esempio: il legno, le fibre di legno, i fiocchi di cellulosa e l'argilla).

SEZIONE CATASTROFI NATURALI: l'Assicurazione non è operante per il Fabbricato:

- × non conforme alle suddette caratteristiche costruttive;
- × in fase di costruzione, ristrutturazione, in fase di ampliamento o rifacimento;
- × considerati abusivi o costruiti in violazione della normativa urbanistica ed edilizia nonché quelli dichiarati inagibili al momento della sottoscrizione della Polizza;
- × non conforme alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- × che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico.

SEZIONE FURTO: l'Assicurazione non opera qualora le pareti dei locali contenenti le cose assicurate e confinanti con l'esterno non siano costruite in cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementiti o vetrocemento.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE: non sono considerati terzi le persone la cui responsabilità è coperta dall'Assicurazione; il coniuge o il convivente di fatto; i figli ed i genitori di questi ultimi nonché i parenti di altro grado se con essi conviventi; i minori in affidamento familiare; gli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere che subiscano il Danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai Danni a cose.

Ci sono limiti di copertura?

A titolo esemplificativo alcune delle limitazioni previste sulle coperture assicurative:

SEZIONE INCENDIO ALL RISKS

- ! Danni da rotture, guasti o danneggiamenti del Contenuto: è prevista una Franchigia di Euro 200 (Franchigia non operante in caso di Danni da Incendio, Scoppio, Esplosione e Fulmine).
- ! Danni da acqua condotta, comprese le spese di ricerca e ripristino: è prevista una Franchigia di Euro 200.

Puoi scegliere, inoltre, tra più Garanzie facoltative, che ti consentono di ampliare la copertura assicurativa, a fronte di un aumento del Premio da te pagato:

✓ **SEZIONE INCENDIO ALL RISKS**
- Garanzia Ricorso Terzi

✓ **SEZIONE INCENDIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO**
- Garanzia Ricorso Terzi

✓ **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**
- Garanzia Ricorso Terzi
- Garanzia Responsabilità Civile Bed & Breakfast/Affittacamere
- Garanzia Responsabilità Civile dell'Insegnante

L'Assicurazione è prestata entro i limiti delle Somme assicurate e dei Massimali indicati in Polizza.

! Danni a provviste alimentari contenute in frigoriferi o congelatori a causa di mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno esclusivamente derivanti da eventi garantiti ai sensi della Sezione Incendio All Risks: è prevista un Limite di Indennizzo di Euro 500 per Sinistro.

SEZIONE CATASTROFI NATURALI

! Terremoto/Alluvione: è prevista una Franchigia pari al 10% della Somma ass. con il Limite di Indennizzo pari all'80% della Somma ass. per il Fabbricato e pari al 90% della Somma ass. per il Contenuto.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

! Responsabilità Civile Proprietà dell'Abitazione "Dimora Locata" - Danni agli occupanti: è prevista una Franchigia pari a Euro 250 relativamente a Danni a cose.

Dove vale la copertura?

✓ Per la SEZIONE INCENDIO ALL RISKS l'Assicurazione ha validità su tutto il territorio italiano.
✓ Per la SEZIONE FURTO, l'Assicurazione ha validità su tutto il territorio italiano per il Contenuto posto nell'Abitazione, nonché per l'eventuale Impianto fotovoltaico installato sull'Abitazione. Limitatamente alle cose assicurate indossate o a portata di mano del Contraente, dei suoi familiari e del convivente "more uxorio", sottratte o danneggiate nel tentativo di impossessamento all'esterno dell'Abitazione indicata in Polizza, l'Assicurazione ha validità in tutto il mondo.
✓ Per la Garanzia ASSISTENZA, le prestazioni valgono esclusivamente sul territorio italiano.
✓ Per la SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE, la Garanzia Responsabilità Civile Vita Privata opera in tutto il Mondo; la Garanzia Responsabilità Civile Proprietà dell'Abitazione opera soltanto per i Fabbricati ubicati sul territorio italiano.
✓ Per la Garanzia TUTELA LEGALE CYBER, le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti in tutto il Mondo sempreché l'Ufficio Giudiziario competente si trovi in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del Contratto, hai il dovere di rilasciare dichiarazioni veritiere, complete e corrette sul Rischio da assicurare.
- In corso di Contratto, hai il dovere di comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del Rischio assicurato. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione dell'Assicurazione.
- In caso di Sinistro, devi darne avviso tempestivamente alla Compagnia e fornire la documentazione richiesta.

Quando e come devo pagare?

Il Contratto prevede il pagamento di un Premio annuale, quale corrispettivo, per la durata annuale dello stesso. L'importo del Premio è frazionabile a scelta del Contraente in rate semestrali (a fronte di un Premio lordo superiore ad Euro 300) o mensili (a fronte di un Premio lordo superiore ad Euro 1.800) senza oneri aggiuntivi. Il frazionamento del Premio non esonera il Contraente dall'obbligo di pagare l'intero Premio annuale, ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del Periodo di efficacia dell'Assicurazione. Puoi effettuare il pagamento del Premio alla Compagnia mediante la modalità di pagamento normativamente consentita e specificata in Polizza.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se hai pagato il Premio o la prima rata di Premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel Contratto stesso. L'Assicurazione ha durata annuale e, in mancanza di disdetta, il Contratto è prorogato per un anno e così a seguire. Il Contratto concluso mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui la Compagnia ha raccolto la tua volontà del Contraente di concludere il Contratto. Da tale momento, la Compagnia garantisce le Prestazioni oggetto del Contratto stesso, sempre che tu abbia pagato il Premio.

Come posso disdire la polizza?

- Puoi esercitare la facoltà di disdetta del Contratto, con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità in cui è stata esercitata la facoltà, dandone comunicazione all'Intermediario o alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica/posta elettronica certificata.
- Hai la facoltà di recedere dal Contratto concluso mediante Tecniche di Comunicazione nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica/posta elettronica certificata.
- Inoltre, dopo ogni Sinistro denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto al pagamento dell'Indennizzo, puoi recedere dal Contratto, dandone comunicazione all'Intermediario o alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Assicurazione danni multirischi a protezione dell'Abitazione e del Patrimonio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Net Insurance S.p.A.

NET CASA

Ed. 02/2026 – Agg.to 06-2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Net Insurance S.p.A. – Società per Azioni facente parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 43 – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 – Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; e-mail: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it.

Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 88.177.544 e il risultato economico di periodo ammonta a € 4.498.919.
L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 210,10%.
Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2025 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: http://www.netinsurance.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Per tutte le Garanzie, l'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata alle Somme assicurate e, se previsti, ai Massimali concordati con il Contraente.

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, per gli aspetti di dettaglio delle singole Garanzie:

SEZIONE INCENDIO ALL RISKS (partite Fabbricato e Contenuto)
- **Garanzia INCENDIO ALL RISKS:** si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 25, pag. 20/60.
- **Estensioni di Garanzia (sempre operanti):** si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 26, lett. da a) a e), pag. 20/60.

SEZIONE INCENDIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO (partita Impianto fotovoltaico)
- **Garanzia INCENDIO ALL RISKS:** si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 34, pag. 25/60.
- **Estensioni di Garanzia (sempre operanti):** si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 35, lett. a) e b), pag. 25/60.

SEZIONE CATASTROFI NATURALI
- **Garanzia TERREMOTO**: si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 41, pag. 28/60.
- **Garanzia INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO DA EVENTO ATMOSFERICO O FLASH FLOOD**: si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 42, pag. 28/60.

SEZIONE FURTO
- **Garanzia FURTO**: si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 48, pag. 31/60.
- **Estensioni di Garanzia (sempre operanti):** si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 49, lett. da a) a c), pag. 31/60.
- **Garanzie Facoltative (Garanzie acquistabili con il pagamento di un Premio aggiuntivo):** si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Artt. da 50 a 53, pag. 33/60.

SEZIONE ASSISTENZA
- **Garanzia ASSISTENZA ABITAZIONE**: si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 71, pag. 39/60.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
- **Garanzia Responsabilità Civile Proprietà dell'Abitazione**: si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 75, pag. 42/60.
- **Garanzia Responsabilità Civile Vita Privata:** si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 76, pag. 43/60.
- **Garanzie Facoltative (Garanzie acquistabili con il pagamento di un Premio aggiuntivo):** si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Artt. da 78 a 80, pag. 45/60.

SEZIONE CYBER
- **Garanzia Responsabilità Civile:** si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 88 pag. 49/60.
- **Garanzia Perdite Pecuniarie:** si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 89 pag. 49/60.
- **Garanzia Tutela Legale Cyber:** si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 91 pag. 50/60.

- **Garanzia Assistenza:** si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 98 pag. 53/60.

Si precisa che, per la Sezione INCENDIO ALL RISKS e FURTO, a fronte dell'applicazione di una Franchigia assoluta di Euro 500 per Sinistro, su tutte le Garanzie previste nelle Sezioni, è possibile ottenere una riduzione di Premio.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, sono esclusi dall'Assicurazione, i Danni:

relativamente alle SEZIONI INCENDIO ALL RISKS e IMPIANTO FOTOVOLTAICO: Dolo: conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo del Contraente/Assicurato o di persone di cui deve rispondere (esclusione valida anche per Furto). **Eventi Bellici e Radioattivi:** verificatisi in occasione di guerra, invasione, occupazione militare, requisizione, guerra civile, insurrezioni; da conseguenze dirette/indirette di fissione o fusione nucleare, radiazioni o raggi X (esclusione valida anche per Catastrofi Naturali, Furto, RC Proprietà). **Eventi Naturali:** conseguenti a Terremoto, Inondazioni, Alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate, valanghe/slavine e da assestamento/cedimento/franamento del terreno**. Danni Specifici:** di natura estetica o da imbrattamento. **Danni Indiretti e Spese:** che non riguardano la materialità delle cose assicurate, come Danni indiretti, cambiamenti di costruzione (esclusione valida anche per Catastrofi Naturali); mancato godimento, perdita di profitti sperati (esclusione valida anche per Catastrofi Naturali, Furto); spese relative a demolizione e sgombero. **Stato del Bene:** derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione; Danni causati da operazioni di pulizia, riparazioni, rifacimenti, ristrutturazioni, collaudo o prova; Danni da animali, insetti, funghi, muffe e batteri.

relativamente alla SEZIONE INCENDIO ALL RISKS: Danni da Acqua: Danni da infiltrazione di acqua piovana per difetti di impermeabilizzazione o infiltrazione dal terreno; da umidità, stillicidio, acqua per aperture lasciate aperte. **Rischi Alternativi:** Danni conseguenti o verificatisi in occasione di Furto, tentato Furto, Rapina, Scippo, nonché quelli da truffa, estorsione, appropriazione indebita (valide anche per Furto), ammanchi, sottrazione o smarrimento. **Danni Specifici:** Danni a tende non stabilmente fissate; **Danni Informatici:** Danni derivanti da errata registrazione o cancellazione di dati, malfunzionamento di apparecchiature informatiche o software, anche per effetto di virus informatici, accesso a internet o operazioni di download/installazione. **Contaminazione:** da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche, che risultino nocive, tossiche, inquinanti. **Beni Esclusi:** Danni a cose mobili all'esterno dei locali (esclusione valida anche per Catastrofi Naturali, Furto), alberi, fiori, giardini e coltivazioni; a veicoli a motore immatricolati, natanti, aeromobili; a beni relativi ad attività commerciali o artigianali.

relativamente a tutte le Garanzie della SEZIONE CATASTROFI NATURALI: Dolo: determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente. **Danni da Acqua:** da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione. **Tipologia di Evento:** causati da eruzione vulcanica, maremoto, tsunami, onde anomale, maree, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, anche se originati da terremoto. **Eventi Atmosferici Ordinari:** causati da uragano, bufera, tempesta, vento, grandine, tromba d'aria, e Danni a seguito di rotture provocate da vento o grandine; causati da sovraccarico neve. **Condizioni del Fabbricato:** a Fabbricati considerati abusivi, non conformi alle condizioni di operatività. **Furto e Danni collaterali:** per furto, smarrimento (valida anche per Furto), rapina, saccheggio (sciacallaggio) o ammanchi; a macchine e impianti elettrici/elettronici causati da sbalzi di corrente o scariche elettriche; conseguenziali non direttamente causati dall'azione del Terremoto/Alluvione, quali fumo, gas o mancata distribuzione di energia elettrica/termica/idraulica; subiti dagli alimenti in refrigerazione per mancata distribuzione del freddo. **Danni a beni:** a denaro, carte Valori, titoli di credito, Gioielli e Preziosi, opere dal valore artistico, attrezzatura oggetto di contratto di leasing. **Eventi Bellici, Politici:** verificatisi in occasione di guerra, invasione, occupazione militare, requisizione, guerra civile, insurrezioni, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato. **Contaminazione:** da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico. **Esclusioni per Inondazione/Alluvione/Allagamento:** causati da mareggiata, marea, umidità, trasudamento, guasto/rottura impianti di estinzione; a cose ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento per i piani interrati; Fabbricati in aree golenali; a impianti fotovoltaici e solari termici se installati a terra.

relativamente alla SEZIONE FURTO: Danni di Causa Ignota o Indiretta: per ammanchi riscontrati in sede di inventario, verifica o controllo; da animali; da atti vandalici non commessi in occasione di Furto, tentato Furto, Rapina e Scippo. **Beni Esclusi:** a veicoli a motore immatricolati, natanti, aeromobili; a beni relativi ad attività commerciali o artigianali; a cose diverse dal Contenuto, ad eccezione dell'Impianto fotovoltaico se assicurato. **Eventi Bellici e Politici:** da atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, scioperi, tumulti popolari, sommosse; guerra ed insurrezioni, occupazione militare o invasione, guerra civile; sciacallaggio. **Altri Rischi:** conseguenti o verificatisi in occasione di Incendio, Esplosione, Scoppio; sconvolgimenti della natura, inclusi trombe d'aria, uragani, terremoto, Inondazione, Alluvione, mareggiate.

relativamente alla SEZIONE ASSISTENZA: Dolo: determinati da dolo dell'Assicurato. **Eventi Naturali e Atmosferici:** per movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, allagamenti, frane, smottamenti; per gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione; per pioggia, grandine e vento limitatamente ai Danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei; per precipitazioni atmosferiche all'interno dell'Abitazione. **Eventi Bellici e Radioattivi:** da atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione; trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni. **Danni collaterali:** per mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o fuoriuscita di fluido frigorigeno; all'impianto se determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; difetti noti all'Assicurato o di cui deve rispondere il costruttore/fornitore; subiti da immobili diversi dall'Abitazione abituale.

relativamente alla SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE: RC Proprietà: al Contraente e alle persone non considerate terzi; non derivanti dalla proprietà dell'Abitazione (es. RC Vita Privata, Cacciatore, proprietà di altre abitazioni); da circolazione di veicoli a motore o aeromobili su strade private; da impiego di macchinari condotti da persone non abilitate; a cose/animali che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate e scaricate; dall'esercizio

del Contraente o di terzi di industrie, commerci, arti e professioni. **RC Vita Privata:** derivanti da attività professionale o retribuita (salvo i servizi domestici); da attività venatoria; dalla proprietà/comproprietà dell'Abitazione; da circolazione di veicoli a motore muniti di targa o RC obbligatoria; da navigazione nautica superiore a 7,50 m o sport d'acqua a motore; sport agonistico, remunerato, sport motoristici, soft-air; da attività informatica in genere; da lavori diversi dalla manutenzione ordinaria; da inquinamento non accidentale; alla salute (tabacco, funghi, batteri, malattie contagiose, HIV, TSE); da detenzione/impiego di sostanze radioattive o esplosivi; dall'esercizio nell'Abitazione, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi/professioni o dall'esercizio di Bed & Breakfast/Affittacamere; a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; a cose in consegna o custodia o detenute a qualsiasi titolo o scopo; conseguenti a deviazione/alterazione/interruzione/impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua e falde acquifere; di natura punitiva in USA e Canada. **Valide per entrambe:** diversi da morte/lesioni personali/danneggiamenti a cose e animali; da Furto; a cose da Incendio; da inquinamento dell'ambiente o insalubrità dei locali; da onde elettromagnetiche, amianto o organismi geneticamente modificati;

relativamente alla SEZIONE CYBER: Responsabilità Civile Cyber: per richieste di risarcimento dovute a lesioni personali, malattia o morte; relativi a Responsabilità Contrattuali o professionali; derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web non controllati dall'Assicurato; da conoscenza pregressa di attacchi informatici. **Perdite Pecuniarie:** totalmente rimborsati dall'Istituzione Finanziaria; causati fraudolentemente dall'Assicurato o conviventi; derivanti da pagamento di riscatti o pagamenti volontari; dovuti all'attivazione di abbonamenti; da perdita di moneta virtuale; da Furto, perdita o smarrimento di carte di credito/debito/prepagate. **Tutela Legale Cyber:** relativi a fatti dolosi degli assicurati; da vertenze con la Compagnia o la Banca distributrice; da controversie aventi ad oggetto contenuto pornografico, violento o discriminatorio; per spese sostenute per acquisti on-line esclusi (es. animali, Gioielli/oggetti d'arte, oggetti intangibili, beni deperibili/armi, veicoli/natanti, beni non nuovi, acquisti tramite aste). **Assistenza Cyber:** per mancanza o bassa qualità del servizio internet/elettrico causata dal gestore; da apparecchi e dispositivi ancora in garanzia originale del fabbricante; da dispositivi non certificati CE o brandizzati da gestore telefonico; per malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione/occulti o installazione non autorizzata; per Danno accidentale.

Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte maggiori informazioni per Franchigie, Limiti di Indennizzo.

SEZIONE INCENDIO ALL RISKS

GARANZIE	FRANCHIGIA*	LIMITE INDENNIZZO
Danni a Valori	-	10% Somma ass. per Contenuto
Dani da rotture e danneggiamenti per eventi garantiti, delle cose assicurate temporaneamente in deposito/riparazione presso terzi		€ 5.000 per Sinistro
Danni da acqua piovana ed Allagamento (valido anche per Incendio Impianto fotovoltaico)	-	€ 2.500 per Sinistro Non operante per Danni al Contenuto e/o parti interne del Fabbricato se l'acqua penetra attraverso rotture/brecce/lesioni provocate al Tetto, pareti o Serramenti dal fen. atmosferico.
Danni da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di software o malfunzionamento di hardware, software (valido anche per Incendio Impianto fotovoltaico)	-	€ 1.000 per Sinistro
Danni da eventi atmosferici	-	€ 5.000 per Sinistro
Danni conseguenti a guasti cagionati dai ladri ai locali	-	€ 5.000 per Sinistro
Spese di demolizione e sgombero (valido anche per Incendio Impianto fotovoltaico)	-	20% Indennizzo liquidabile, con min. € 250
Spese di ricerca/ripristino per tubazioni interrate (esterne al Fabbricato)	-	€ 2.500 per Sinistro
Indennità aggiuntiva per spese sostenute e documentate (valido anche per Incendio Impianto fotovoltaico)	-	20% Indennizzo liquidato per Fabbricato e/o Contenuto e/o Impianto fotovoltaico

SEZIONE CATASTROFI NATURALI

GARANZIE	FRANCHIGIA	LIMITE INDENNIZZO
Danni consequenziali **Spese supplementari** **Spese alberghiere**	-	10% Indennizzo liquidabile, max € 10.000 con il limite: - € 5.000 per Sinistro; - € 150 al giorno, max 30 giorni

SEZIONE FURTO

GARANZIE	FRANCHIGIA*	LIMITE INDENNIZZO
Danni a idrotermosanitari, caldaie, termosifoni, split di impianti di condizionamento e simili impianti a servizio del Fabbricato	-	€ 2.000 per Sinistro
Danni a Valori, all'interno dell'Abitazione	-	10% della Somma ass. per il Contenuto
Danni a Gioielli e Preziosi, all'interno dell'Abitazione	-	50% Somma ass. per Contenuto con max di € 2.500 (salvo partita in aumento)
Spese per le procedure di ammortamento dei titoli di credito	-	€ 5.000 per Sinistro
Furto/Scippo/Rapina all'esterno Abitazione, se le cose assicurate: - sono indossate o a portata di mano dell'Assicurato, dei suoi familiari e del "convivente more uxorio" in tutto il mondo - sono poste in locali di terzi adibiti a villeggiatura non identificati - sono temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi - quali effetti personali si trovano nel bagagliaio dell'autoveicolo di proprietà o in possesso dell'Assicurato	-	 € 1.500 per Sinistro € 2.500 per Sinistro € 5.000 per Sinistro € 1.000 per Sinistro
Gioielli e Preziosi - assicurazione nei mezzi di custodia	-	max € 50.000 per Sinistro

Indennità aggiuntiva per spese sostenute e documentate		20% Indennizzo liquidato, max € 250 per rifacimento e duplicazione dei documenti sottratti e rifacimento della serratura per sottrazione chiavi
Integrativa Scippo (Garanzia facoltativa)	-	Indennizzo elevato di € 1.500
Cassetta di sicurezza (Garanzia facoltativa)	-	Indennizzo elevato di € 5.000
Guasti cagionati dai ladri (Garanzia facoltativa)	-	Indennizzo elevato di € 2.500

SEZIONE ASSISTENZA

GARANZIE	FRANCHIGIA	LIMITE INDENNIZZO
Assistenza - per invio idraulico / elettricista / fabbro - per interventi emergenza danni da acqua / spese alberghiere - per invio tapparellista / vetraio - per invio sorvegliante - per impresa di pulizie - per rientro anticipato - per trasloco	-	 € 200 per Sinistro € 250 per Sinistro € 100 per Sinistro max 7 ore per Sinistro/Anno assicurativo € 150 per Sinistro € 200/400 per Sinistro Italia/Estero € 1.000 per Sinistro

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

GARANZIE	FRANCHIGIA	LIMITE INDENNIZZO
Responsabilità Civile Vita Privata: - Danni da inquinamento accidentale dell'aria/dell'acqua/del suolo	-	€ 50.000 per Sinistro/Anno
Garanzia facoltativa Ricorso terzi (Garanzia facoltativa): - Danni conseguenti da interruzione o sospensione; - totale o parziale - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.	-	20% del Massimale

Se opzionata la "Formula con Franchigia" a tutti i Danni compresi nella Sezione sarà applicata una Franchigia di € 500.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato alla clientela della Banca distributrice che risulti titolare di un conto corrente aperto presso la stessa e che intenda proteggere la propria Abitazione (abituale, saltuaria o locata a terzi) e/o il suo Contenuto e/o l'Impianto fotovoltaico installato sulla stessa dai rischi derivanti dai rischi Incendio e altri eventi ed il proprio patrimonio in caso di danni a terzi. Inoltre, potrà proteggersi dai rischi e dalle frodi legati all'utilizzo del web che possono pregiudicare il patrimonio a causa di danni involontariamente cagionati a terzi o dalle perdite pecuniarie collegate a home banking/acquisti web e beneficiare di una tutela legale in tali circostanze e di prestazioni di assistenza digitale.

Quali costi devo sostenere?

Costi di Intermediazione: la quota parte del Premio imponibile, percepita in media per l'intermediazione assicurativa, in valore percentuale, è pari al 30%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere presentati per iscritto (e-mail/PEC, posta, fax) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: • **PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it** • **Posta: NET INSURANCE S.p.A. – C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA** • **Fax: +39 06 89326.570** avendo cura di indicare: • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Ove applicabile, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito: www.netinsurance.it.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo **OPPURE** **diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET**	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Come da normativa vigente.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.netinsurance.it/comunicazioni/diritto-alloblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità dell'Assicurato. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di Assicurazione – *NET CASA*

Contratto di Assicurazione multirischi a protezione dei beni dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi, del patrimonio in caso di Danni a terzi nonché dai rischi e dalle frodi legati all'utilizzo del web

Sommario

PREMESSA **5**

CONTATTI UTILI **7**

GLOSSARIO **8**

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE **16**
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio 16
Art. 2 - Altre assicurazioni 16
Art. 3 - Effetto, durata e proroga del Contratto – Pagamento del Premio 16
Art. 4 - Disdetta del Contratto 17
Art. 5 - Effetto e recesso dal Contratto stipulato mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza 17
Art. 6 - Modifiche dell'Assicurazione 17
Art. 7 - Forma delle comunicazioni 17
Art. 8 - Aggravamento del Rischio 17
Art. 9 - Diminuzione del Rischio 18
Art. 10 - Ispezione delle cose assicurate 18
Art. 11 - Recesso in caso di Sinistro 18
Art. 12 - Cambiamento dell'Abitazione 18
Art. 13 - Validità territoriale 18
Art. 14 - Colpa grave 18
Art. 15 - Buona fede 18
Art. 16 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza 18
Art. 17 - Oneri fiscali 19
Art. 18 - Limite massimo dell'Indennizzo 19
Art. 19 - Giurisdizione, Sistemi alternativi di risoluzione controversie, Foro competente 19
Art. 20 - Legge applicabile al Contratto 19
Art. 21 - Restrizioni Internazionali – Inefficacia del Contratto 19
Art. 22 - Home Insurance (Area Riservata) 19
Art. 23 - Glossario/Rinvio alle norme di Legge 19

A. SETTORE DANNI AI BENI **20**

SEZIONE 1 – INCENDIO ALL RISKS **20**

COSA È ASSICURATO **20**
Art. 24 - Cose assicurabili 20

LE GARANZIE **20**
Art. 25 - Garanzia INCENDIO ALL RISKS (partite Fabbricato e Contenuto) 20
Art. 26 - Estensioni di Garanzia (sempre operanti) 20

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE **23**
Art. 27 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato 23
Art. 28 - Forma dell'Assicurazione 23
Art. 29 - Assicurazione a Valore intero - Tolleranza in caso di Assicurazione parziale 23
Art. 30 - Clausola di vincolo 24
Art. 31 - Assicurazione con Franchigia (valida solo se espressamente richiamata in Polizza) 24

COSA NON È ASSICURATO **24**
Art. 32 - Esclusioni 24

SEZIONE 2 – INCENDIO ALL RISKS IMPIANTO FOTOVOLTAICO **25**

COSA È ASSICURATO **25**
Art. 33 - Cose assicurabili 25

LE GARANZIE **25**
Art. 34 - Garanzia INCENDIO ALL RISKS (Partita Impianto fotovoltaico) 25
Art. 35 - Estensioni di Garanzia (sempre operante) 25

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE **27**
Art. 36 - Condizioni di operatività della Garanzia 27
Art. 37 - Forma dell'Assicurazione 27
Art. 38 - Assicurazione con Franchigia (valida solo se espressamente richiamata in Polizza) 27

COSA NON È ASSICURATO **27**
Art. 39 - Esclusioni 27

SEZIONE 3 – CATASTROFI NATURALI **28**
Art. 40 - Cose assicurabili 28

LE GARANZIE **28**
Art. 41 - Garanzia TERREMOTO 28
Art. 42 - Garanzia INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO DA EVENTO ATMOSFERICO O FLASH FLOOD 28
Art. 43 - Estensioni di Garanzia (sempre operanti per tutte le Garanzie della Sezione 3) 29

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE **29**
Art. 44 - Condizioni di operatività della Garanzia: Stato d'uso del Fabbricato 29
Art. 45 - Forma dell'Assicurazione 29

COSA NON È ASSICURATO **29**
Art. 46 - Esclusioni 29

SEZIONE 4 – FURTO **31**

COSA È ASSICURATO **31**
Art. 47 - Cose assicurabili 31

LE GARANZIE **31**
Art. 48 - Garanzia FURTO (partite Contenuto e Impianto fotovoltaico) 31
Art. 49 - Estensioni di Garanzia (sempre operanti) 31

COME POSSO PERSONALIZZARE LA COPERTURA **33**
Art. 50 - Garanzia facoltativa Gioielli e Preziosi in aumento (non operante in caso di Dimora Saltuaria o Dimora Locata) 33
Art. 51 - Garanzia facoltativa Integrativa Scippo 33
Art. 52 - Garanzia facoltativa Cassetta di sicurezza 33
Art. 53 - Garanzia facoltativa Guasti cagionati dai ladri 33

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE **33**
Art. 54 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato 33
Art. 55 - Forma dell'Assicurazione 33
Art. 56 - Assicurazione con Franchigia (valida per la Partita Contenuto e/o per la Partita Impianto fotovoltaico solo se espressamente richiamata in Polizza) 33

COSA NON È ASSICURATO **33**
Art. 57 - Esclusioni 33

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - Valido per la Sezione 1, 2, 3 e 4 ..... **34**
Art. 58 - Obblighi in caso di Sinistro 34
Art. 59 - Esagerazione dolosa del Danno 35
Art. 60 - Procedura per la valutazione del Danno 35
Art. 61 - Mandato dei Periti 35
Art. 62 - Valore dei beni assicurati e determinazione del Danno 35
Art. 63 - Titoli di credito 36
Art. 64 - Bonus annullamento Franchigia 36
Art. 65 - Coesistenza di più Assicurazioni e Franchigia 37

Art. 66 - Anticipo Indennizzi 37
Art. 67 - Recupero delle cose asportate 37
Art. 68 - Riduzione della Somma assicurata - reintegro della Somma assicurata. 37
Art. 69 - Pagamento dell'Indennizzo 37
Art. 70 - Riparazione Diretta 38

SEZIONE 5 – ASSISTENZA ABITAZIONE **39**

COSA È ASSICURATO **39**
Art. 71 - Garanzia ASSISTENZA ABITAZIONE 39

COSA NON È ASSICURATO **41**
Art. 72 - Esclusioni 41

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO **42**
Art. 73 - Come attivare le Prestazioni Assistenza Abitazione 42
Art. 74 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro 42

B. SETTORE PATRIMONIO **42**

SEZIONE 6 – RESPONSABILITÀ CIVILE **42**

COSA E CHI ASSICURATO **42**
Art. 75 - Garanzia Responsabilità Civile Proprietà dell'Abitazione 42
Art. 76 - Garanzia Responsabilità Civile Vita Privata 43
Art. 77 - Soggetti assicurati 44

COME POSSO PERSONALIZZARE LA COPERTURA **45**
Art. 78 - Garanzia Ricorso Terzi (acquistabile in abbinamento alle Sezioni Incendio All Risks, Incendio Impianto fotovoltaico e Responsabilità Civile) 45
Art. 79 - Garanzia Responsabilità Civile Bed & Breakfast/Affittacamere (acquistabile in abbinamento alla Sezione Responsabilità Civile) 45
Art. 80 - Garanzia Responsabilità Civile dell'Insegnate (acquistabili in abbinamento alla Sezione Responsabilità Civile) 45

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE **46**
Art. 81 - Persone non considerate Terzi 46
Art. 82 - Non cumulo di Massimali 46

COSA NON È ASSICURATO **46**
Art. 83 - Esclusioni 46

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO **48**
Art. 84 - Obblighi in caso di Sinistro 48
Art. 85 - Gestione delle Vertenze 48
Art. 86 - Pagamento dell'Indennizzo 48

C. SETTORE CYBER **49**

SEZIONE 7 – CYBER **49**

COSA È ASSICURATO **49**
Art. 87 - Oggetto del Piano assicurativo 49

LE GARANZIE **49**

A. GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE **49**
Art. 88 - Oggetto dell'Assicurazione 49

B. GARANZIA PERDITE PECUNIARIE **49**
Art. 89 - Oggetto dell'Assicurazione 49

Art. 90 - Condizioni di operatività della Garanzia 50

C. GARANZIA TUTELA LEGALE CYBER **50**
Art. 91 - Oggetto dell'Assicurazione 50
Art. 92 - Spese coperte dalla Garanzia 51
Art. 93 - Soggetti Assicurati 51
Art. 94 - Spese non coperte 52
Art. 95 - Operatività delle Garanzie in presenza di Polizza di Responsabilità Civile 52
Art. 96 - Limiti di copertura 52
Art. 97 - Estensione territoriale 52

D. GARANZIA ASSISTENZA **53**
Art. 98 - Oggetto dell'Assicurazione 53
Art. 99 - Limiti di Indennizzo 55

COSA NON È ASSICURATO **55**
Art. 100 - Esclusioni 55

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO **56**

A. GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE **56**

B. GARANZIA PERDITE PECUNIARIE **56**
Art. 101 - Obblighi in caso di Sinistro 56
Art. 102 - In caso di Trasferimento elettronico non autorizzato di fondi 57
Art. 103 - Procedura per la valutazione del Danno 57
Art. 104 - Mandato ai Periti 57
Art. 105 - Pagamento dell'Indennizzo 58

C. GARANZIA TUTELA LEGALE CYBER **58**
Art. 106 - Quali obblighi ha l'Assicurato 58
Art. 107 - Cosa fare in caso di Sinistro 58
Art. 108 - Gestione del Sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese 59
Art. 109 - Restituzione delle spese 59
Art. 110 - Disaccordo con la Compagnia in merito alla gestione del Sinistro e conflitto di interesse 59
Art. 111 - Quando sono coperti i Sinistri 60
Art. 112 - Quando avviene il Sinistro 60

D. GARANZIA ASSISTENZA **60**
Art. 113 - Come attivare le Prestazioni di Assistenza 60

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI **1**

PREMESSA

NET CASA è il prodotto con il quale i clienti della Banca distributrice, titolari di un Conto corrente aperto presso la stessa, potranno proteggere, in un unico Contratto, la propria Abitazione (abituale, saltuaria o locata a terzi) e/o il suo Contenuto e/o l'Impianto fotovoltaico installato sulla stessa ed il proprio patrimonio in caso di Danni a terzi.
Inoltre, potranno proteggersi dai rischi e dalle frodi legati all'utilizzo del web che possono pregiudicare il patrimonio a causa di danni involontariamente cagionati a terzi o dalle perdite pecuniarie collegate a home banking e acquisti web e beneficiare di una tutela legale in tali circostanze e di prestazioni di assistenza digitale ove necessario.

Il prodotto è articolato in 3 Settori e 7 Sezioni secondo lo schema seguente:

A. SETTORE DANNI AI BENI

1. SEZIONE INCENDIO ALL RISKS
   - ***a.*** *Garanzia* ***Incendio (partite Fabbricato e Contenuto)***
2. SEZIONE INCENDIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
   - ***b.*** *Garanzia* ***Incendio Impianto fotovoltaico***
3. SEZIONE CATASTROFI NATURALI
   - ***c.*** *Garanzia* ***Terremoto (partite Fabbricato e Contenuto)***
   - ***d.*** *Garanzia* ***Alluvione (partite Fabbricato e Contenuto)***
4. SEZIONE FURTO
   - ***e.*** *Garanzia* ***Furto Contenuto***
   - ***f.*** *Garanzia* ***Furto Impianto fotovoltaico***
5. SEZIONE ASSISTENZA ABITAZIONE
   - ***g.*** *Garanzia* ***Assistenza Abitazione***

B. SETTORE PATRIMONIO

6. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE
   - ***h.*** *Garanzia* ***Responsabilità Civile Proprietà dell'Abitazione***
   - ***i.*** *Garanzia* ***Responsabilità Civile Vita Privata***

C. SETTORE CYBER

7. SEZIONE CYBER
   - ***j.*** *Garanzia* ***Responsabilità Civile***
   - ***k.*** *Garanzia* ***Perdite Pecuniarie***
   - ***l.*** *Garanzia* ***Tutela Legale Cyber***
   - ***m.*** *Garanzia* ***Assistenza***

Garanzie Facoltative (Garanzie acquistabili solo in abbinamento alla Garanzia base della relativa SEZIONE e con il pagamento di un Premio aggiuntivo)

1. SEZIONE INCENDIO ALL RISKS
   - ***n.*** *Garanzia* ***Ricorso Terzi***
2. SEZIONE INCENDIO IMPIANTO FOTOVOLATAICO
   - ***o.*** *Garanzia* ***Ricorso Terzi***
6. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
   - ***o.*** *Garanzia* ***Ricorso Terzi***
   - ***p.*** *Garanzia* ***Responsabilità Civile Bed & Breakfast/Affittacamere***
   - ***q.*** *Garanzia* ***Responsabilità Civile dell'Insegnante***

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul modulo di Polizza ed è prestata per le/i Somme assicurate/Massimali ivi indicate/i. Le Franchigie, gli Scoperti e i Limiti di Indennizzo previste/i per le diverse Garanzie sono riportate/i all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Le coperture assicurative richiamate in Polizza sono operanti se è stato pagato il relativo Premio.

Avvertenza
A fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazione delle Garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate: con fondo colorato o in grassetto nelle Condizioni di Assicurazione.
I termini che nel testo contrattuale rinviano al Glossario sono riportati con iniziale in maiuscolo nel testo contrattuale.

CONTATTI UTILI

Sito www.netinsurance.it

PER DENUNCIARE UN SINISTRO:

- Rivolgersi alla Filiale della Banca distributrice che ha collocato il Contratto

in alternativa alla Compagnia:

- Per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA - Italia
- Per e-mail: claims@netinsurance.it
- Per Fax: +39 06 97625707

PER ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE ABITUALE
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

- dall'Italia al numero verde: 800 542 009
- dall'estero al numero: +39.02.58.28.65.49
- se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a: EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI).
- oppure inviare un fax al numero: +39.02.58.47.72.01

PER TUTELA LEGALE CYBER
ARAG SE

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, Viale del Commercio n. 59 - 37135 VERONA

- Telefono centralino: +39 045.8290411
- fax per invio nuove denunce di Sinistro: +39 045.8290557
- mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@ARAG.it
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: +39 045.8290449

PER ASSISTENZA CYBER
INTER PARTNER ASSISTANCE SERVICES S.R.L.

Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti 121 - 00156 - ROMA (RM)

- numero telefonico: +39 06 42115333

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

- Rivolgersi alla Filiale della Banca distributrice che ha collocato il Contratto

in alternativa alla Compagnia:

- Numero Verde 800 779 399 (Contact Center)
- Sito: www.netinsurance.it/wecare
- e-mail: wecare@netinsurance.it

PER INOLTRARE UN RECLAMO

- Net Insurance S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 ROMA
- Fax +39 06 89326570
- PEC ufficio.reclami@pec.netinsurance.it

GLOSSARIO

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Compagnia e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale.

Definizioni

Abitazione
Fabbricato con uno o più accessi dall'esterno (definito Villa singola – Villa a schiera) oppure porzione di Fabbricato, separato fisicamente da altra/e porzione/i ed avente accesso proprio all'interno dello stabile, ma con accesso comune dall'esterno (definito Appartamento) adibito a civile abitazione con eventuale ufficio o studio professionale intercomunicante, comprese le Pertinenze.

Acqua condotta
L'acqua canalizzata negli impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del Fabbricato.

Allagamento
Il rapido accumulo di acqua in luogo normalmente asciutto, dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua derivante da un eccesso di precipitazioni atmosferiche concentrate in un breve lasso temporale e caratterizzate da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Alluvione - Esondazione - Inondazione
Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.

Animali domestici
Cani, gatti, cavalli, uccelli, pesci, criceti, scoiattoli, conigli, tartarughe, cavie domestiche, animali da cortile.

Anno assicurativo
- In caso di Polizza di durata pari o inferiore a un anno, è il periodo che inizia alle ore 24.00 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa.
- In caso di Polizza di durata superiore a un anno, il primo periodo inizia alle ore 24.00 della Data di effetto della Polizza e termina alle ore 24.00 del giorno della prima ricorrenza annuale mentre i periodi successivi avranno durata pari a un anno.

Apparato Digitale "Home"
Gli apparecchi di rete fissa quali ad esempio computer, desktop, stampanti (sia wi-fi che usb), fax, scanner e multifunzione (cioè, apparati che abbiano funzione di stampa, scansione e fax), webcam, router e chiavette, smart tv, decoder, consolle da gaming, dispositivi di smarthome, di uso privato e di proprietà dell'Assicurato.
Tale elenco è soggetto ad aggiornamenti/implementazioni legati ad eventuali sviluppi tecnologici che portino alla commercializzazione di nuovi dispositivi elettronici.

Apparato Digitale "Mobile"
Gli apparecchi mobili quali ad esempio computer portatili (notebook, laptop), tablet, phablet, smartphone, smartwatch; di uso privato e di proprietà dell'Assicurato.
Tale elenco è soggetto ad aggiornamenti/implementazioni legati ad eventuali sviluppi tecnologici che portino alla commercializzazione di nuovi dispositivi elettronici.

Arbitrato
Le Parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere rituale, quando la decisione degli arbitri (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice, oppure irrituale quando gli arbitri regolano senza particolare formalità il rapporto controverso e la loro decisione è vincolante solo tra le Parti.

Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione
Il Contratto di Assicurazione

Assistenza
La Garanzia assicurativa con la quale la Compagnia si impegna a mettere a immediata disposizione dell'Assicurato un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito. L'aiuto può consistere nella prestazione di un servizio o nella corresponsione di una somma di denaro, ove la prestazione diretta del servizio non fosse possibile.

Assistenza Digitale
L'attività che ha come scopo il ripristino, causa malfunzionamento, dell'operatività di un Apparato Digitale o software, incluso il supporto all'installazione e/o la loro (ri)configurazione. Tale operazione può avvenire tramite l'Assistenza in remoto o per mezzo di Assistenza tecnica a domicilio.

Assistenza in remoto
Il tipo di Assistenza Digitale che viene fornita telefonicamente, (con o senza il supporto di software dedicati come Cobrowsing o Videobrowsing), via chat oppure tramite mail. Si specifica che per garantire un intervento da remoto con buona qualità audio/video sarà necessaria una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload.

Atto di terrorismo/Terrorismo
L'atto violento, compiuto con l'intenzione o l'effetto di influenzare un qualsiasi governo o istituzione o per creare stati di tensione, di timore, di terrore o di panico nella collettività in genere o in parti di essa.

Carenza
Periodo successivo alla stipula dell'Assicurazione durante il quale non è operante la copertura. Se l'evento assicurato si verifica in tale periodo, la Compagnia non corrisponde la Prestazione assicurata.

Cassaforte o armadio corazzato (Mezzo di custodia)
Mobile con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione con le seguenti caratteristiche:
- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm (fatta eccezione per le casseforti murate);
- movimento di chiusura manovrato che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente;
- serratura di sicurezza a chiave oppure a combinazione numerica;
- peso minimo di 200 kg.

Qualora il peso sia inferiore a 200 kg. il Mezzo di custodia - a seconda della tipologia - deve essere incassato nel muro o ancorato al pavimento od alla parete con idoneo dispositivo di ancoraggio - al muro nel quale è incassato o al pavimento o alla parete al quale è appoggiato - in modo che non possa essere asportato senza distruzione della parte muraria.

Cassette di sicurezza presso banche
Il servizio di messa a disposizione di cassette numerate, situate nei locali blindati della banca, nelle quali il cliente può introdurre Valori, Gioielli e Preziosi, documenti ed oggetti vari.

Centrale Operativa
La struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE SERVICES S.r.l. - Via Carlo Pesenti 121 – 00156 (RM), Partita IVA: 15895641007 - Codice Fiscale: 15895641007 - PEC: ipasservices@pec.it, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, le Prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

Cobrowsing
Il software di assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di prendere possesso dell'apparato del cliente (ad esempio Pc) ed operare direttamente sullo stesso al fine di configurarlo o cambiarne le impostazioni.

Colpo d'ariete
La rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo un impianto chiuso di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura dell'impianto.

Commercio elettronico (e-commerce)
L'insieme delle transazioni per la commercializzazione di beni e servizi tra venditore (offerta) e consumatore (domanda), realizzate tramite Internet.

Committente
Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere e/o servizi di qualsiasi natura.

Compagnia
Net Insurance S.p.A..

Contenuto
Tutto quanto contenuto nell'Abitazione, destinato ad uso personale e domestico, e/o nell'ufficio o studio professionale intercomunicante, compresi mobili e arredamento in genere, vestiario, Valori, raccolte e collezioni, Gioielli e Preziosi, opere di valore singolo inferiore ad Euro 10.000 (diecimila), attrezzi per hobby e giardinaggio, il tutto anche se di proprietà di terzi.
Non si considerano contenuto i beni registrati al P.R.A. o comunque soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi degli artt. 122 e 123 del Codice delle Assicurazioni Private, nonché gli animali, e tutto quanto previsto alla definizione "Fabbricato", tranne per le addizioni e le migliorie apportare dall'affittuario.
Per la Sezione Incendio All Risks, il Contenuto è definito con il termine:

- "STANDARD" ove la Somma assicurata è dichiarata dal Contraente;
- "PREMIUM" ove la Somma assicurata è predeterminata convenzionalmente in base al rapporto tra Superficie dell'Abitazione e il presunto valore del Contenuto;
- "SUPERIOR" ove la Somma assicurata è quella "PREMIUM" aumentata su specifica richiesta del Contraente.

Per la Sezione Furto, la definizione di Contenuto si intende integrata con: idrotermosanitari, caldaie, termosifoni, split di impianti di condizionamento e simili impianti fissi al servizio del Fabbricato.

Condizioni di Assicurazione
L'insieme dei termini e delle condizioni che regolano il Contratto di Assicurazione.

Conto corrente
Prodotto bancario destinato alla gestione della liquidità del Contraente (cliente della Banca distributrice).

Contraente
Il soggetto Persona fisica o Persona giuridica, ivi compresa la ditta individuale, che sottoscrive il Contratto di Assicurazione e paga il Premio.

Contratto di Assicurazione (Contratto)
Il Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a corrisponde l'Indennizzo al verificarsi di un Sinistro.

Copertura (del tetto)
Il complesso degli elementi del tetto escluse le strutture portanti, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti.

Danno
La distruzione o il deterioramento, la perdita d'integrità o di funzionalità del bene assicurato.

Danno accertato
La quantificazione del Danno a seguito di Sinistro il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto di Franchigie e/o Scoperti né di Limiti di Indennizzo eventualmente previsti e prima dell'applicazione della Regola Proporzionale, ove applicabile.

Danno accidentale
Il danno esteriormente constatabile, direttamente provocato da cause esterne, quali cadute o altri urti o rotture accidentali, che pregiudichi il funzionamento dell'Apparato Digitale garantito.

Danno Indennizzabile
Il Danno Accertato soggetto alla riduzione per effetto della Regola Proporzionale, ove applicabile, e di Scoperti, Franchigie, Limiti di Indennizzo, ove applicabili.

Danno Materiale Consequenziale
Il Danno non derivante dall'azione diretta degli eventi garantiti, ma subito in conseguenza di tali eventi.

Danno Materiale Diretto
Il Danno derivante dall'azione diretta degli eventi garantiti.

Data di effetto
Il momento da cui ha effetto il Contratto di Assicurazione.

Dimora abituale
L'Abitazione dove il Contraente e/o i suoi familiari conviventi e/o il "convivente more uxorio" hanno la residenza anagrafica o risiedono per la maggior parte dell'anno.

Dimora Locata
L'Abitazione dove il Contraente e/o i suoi familiari conviventi e/o il "convivente more uxorio" non dimorano in alcun modo.

Dimora Saltuaria
L'Abitazione dove il Contraente e/o i suoi familiari conviventi e/o il "convivente more uxorio" non dimorano abitualmente.

Dipendenze e/o Pertinenze
Locali o porzioni di Fabbricato, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, cantine, soffitte, box, locali vuoti precedentemente adibiti ad altri usi (come a esempio ex stalle o ex fienili) anche se in corpi separati del Fabbricato, comprese tettoie e pensiline non amovibili, eventuali piscine, e impianti sportivi, purché situati nella stessa ubicazione del Fabbricato assicurato o negli spazi ad esso adiacenti, o resi pertinenti.

Disdetta
La comunicazione che il Contraente deve inviare alla Compagnia o alla Banca distributrice entro un termine di preavviso fissato dal Contratto, per evitare la tacita proroga dell'Assicurazione.

Esplosione
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato
Il complesso delle opere edili identificate in Polizza (fondazioni incluse), con i relativi Fissi e Infissi, Serramenti e tutte le opere murarie e di finitura, compresi cancelli, recinzioni e pavimentazioni esterne. Fanno parte del complesso anche gli impianti al servizio del Fabbricato considerati immobili per natura e destinazione (nonché le condutture di adduzione e scarico degli stessi, fino al punto di immissione o emissione presso il fornitore o ricettore), a titolo esemplificativo: impianti elettrici, idrici, igienici, Impianti fotovoltaici (se indicati i KWp in Polizza) e Impianti Solari Termici, di riscaldamento, di condizionamento e di climatizzazione, di segnalazione e comunicazione; impianti antifurto ed antintrusione e/o videosorveglianza; ascensori, montacarichi, montascale e scale mobili; affreschi e statue non aventi valore artistico, tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes, rivestimenti, controsoffittature e coibentazioni.
S'intendono ricomprese le Dipendenze e/o Pertinenze. Qualora l'assicurazione sia riferita ad una porzione di Fabbricato s'intendono comprese eventuali quote spettanti delle parti comuni.
È escluso il terreno sul quale sorge il Fabbricato nonché alberi, parchi e giardini.

Fenomeno elettrico
Azione elettrica del Fulmine, effetto di correnti e scariche elettriche, sbalzi di tensione, sovratensione o sovracorrente, corto circuito od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Fibra
Il servizio telefonico-internet che si avvale dell'utilizzo della fibra ottica. Porta a casa dell'utente un servizio dati e quindi necessita di un router capace di utilizzare questo tipo di segnale, tipicamente un apparato voip fornito dal gestore.

Fissi ed Infissi
I manufatti e le strutture rigide e fisse, ancorate al muro attraverso viti o tasselli o attraverso controtelai, per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e aerazione del Fabbricato, comprese eventuali Lastre, strutture portanti ancorate di tende o verande, grondaie e pluviali e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione di completamento, finimento o protezione.

Flash Flood
Il rapido accumulo di acqua in luogo normalmente asciutto, dovuto all'impossibilità del suolo - o di impianti/sistemi di smaltimento/scarico - di drenare e/o assorbire - o di far defluire - l'acqua derivante da un eccesso di precipitazioni atmosferiche concentrate in un breve lasso temporale.

Franchigia
La parte di Danno Indennizzabile espressa in cifra fissa che, per ogni Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Fulmine
Il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

Furto
L'impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Furto con destrezza
Il Furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.

Garanzia
La copertura assicurativa, per la quale, in caso di Sinistro, la Compagnia procede all'Indennizzo del danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo Premio.

Gioielli e Preziosi
Gli oggetti d'oro o di platino, pietre preziose, perle naturali e di cultura, coralli e relative raccolte e collezioni.

Impianto fotovoltaico
L'Impianto costituito da un insieme di apparecchiature che consentono di trasformare direttamente l'energia solare in energia elettrica. Si compone di modulo solare (celle fotovoltaiche) che genera corrente continua da energia solare, inverter che trasforma questa corrente continua in corrente alternata, quadri di campo, quadri di interfaccia, cablaggi, meccanismi e strutture di sostegno, contatori che misurano la corrente immessa in rete, pompe di calore, batterie di accumulo, caldaie ibride, colonnine di ricarica elettrica nonché linee di distribuzione o trasmissione di energia.

Impianto solare termico
L'Impianto costituito da un insieme di apparecchiature che forniscono calore per il riscaldamento dell'acqua. Si compone di moduli di collettori/scambiatori di calore, vasi di espansione e pompe di circolazione, serbatoi di accumulo, apparecchiature di controllo o rilevazione, cablaggi, meccanismi, strutture di supporto e sostegno, contatori di misurazione, linee di distribuzione dell'acqua

Implosione
Il cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere o corpi cavi per eccesso di pressione esterna o per carenza di pressione interna.

Incendio
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi o propagarsi.

Incombustibili
Le sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica (il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno). Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel Tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno).

Indennizzo
La somma che la Compagnia corrisponde in caso di Sinistro. La stessa è determinata applicando al Danno Accertato la Regola Proporzionale, ove applicabile; da tale ammontare sono poi detratti eventuali Franchigie e Scoperti, ove previsti, e a seguire si applicano eventuali Limiti di Indennizzo, ove previsti.

Intermediario
Il soggetto abilitato alla distribuzione di prodotti assicurativi ai sensi del Regolamento IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) n° 40/2018.

Lastre
I lucernari, le lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro e altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, mensole e simili.

Limite di Indennizzo
Massimo importo, dovuto dalla Compagnia all'Assicurato, per un singolo Sinistro o, quando precisato, per più Sinistri verificatisi nell'Anno assicurativo.

Malfunzionamento
Il mancato funzionamento oppure il funzionamento difettoso o inadeguato di un Apparato Digitale "Home" e "Mobile" o della Rete Domestica, che non ne permetta le prestazioni abituali e conformi all'uso previsto dal venditore ma che non sia legato ad un Danno Accidentale.

Manutenzione ordinaria
Gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, nonché quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ivi compresi la rimozione, demolizione o realizzazione di elementi edilizi non portanti, purché tali interventi non incidano sulla struttura portante, sulla stabilità o sulla sicurezza dell'edificio.

Manutenzione straordinaria
Gli interventi edilizi consistenti nelle opere e modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché tali interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d'uso.

Massimale
La somma indicata in Polizza che rappresenta la massima esposizione della Compagnia per singolo Sinistro o, quando precisato, per più Sinistri verificatisi

nell'Anno assicurativo nelle Garanzie della responsabilità civile e tutela legale.

Mediazione
L'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Nucleo Familiare
L'insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi, come da certificato anagrafico di stato di famiglia.

Organismo di mediazione
Le procedure di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti in un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia.

Parte
La Compagnia ed il Contraente/Assicurato, quando riferiti singolarmente.

Parti
La Compagnia ed il Contraente/Assicurato, quando riferiti congiuntamente.

Partita
Insieme dei beni oggetto di copertura posti in Garanzia con un'unica Somma assicurata.

Periodo di efficacia dell'Assicurazione
Il periodo intercorrente tra la data indicata in Polizza, o la data di pagamento del Premio, se successiva, e la scadenza dell'assicurazione.

Polizza
Il documento che prova l'Assicurazione, sottoscritto dalle Parti.

Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia come corrispettivo del Contratto di Assicurazione.

Primo rischio assoluto
La forma di assicurazione che prevede, in caso di Sinistro, l'Indennizzo fino alla concorrenza della Somma assicurata senza applicazione della Regola Proporzionale (art. 1907 c.c.).

Rapina
L'impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona.

Regola proporzionale
La regola secondo la quale la Compagnia risponde del Danno in proporzione al rapporto tra la Somma assicurata ed il valore del bene assicurato al momento del Sinistro (art.1907 c.c.).

Rete domestica
L'Insieme delle connessioni wi-fi generate dagli apparati dell'utente nell'ambiente domestico e dell'impianto domestico stesso, relativi alla Residenza del Contraente.

Rigurgito
Il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Risarcimento
La somma che la Compagnia corrisponde in caso di Sinistro per Danni causati a terzi dall'Assicurato o dalle persone assicurate; da tale ammontare sono poi detratti eventuali Franchigie e Scoperti, ove previsti, e a seguire si applicano eventuali Limiti di Indennizzo, ove previsti.

Sciacallaggio
Il Furto o saccheggio di cose di proprietà di persone colpite da calamità naturali o altri eventi eccezionali.

Scippo
L'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona

Scoperto
La parte di Danno Indennizzabile espressa in misura percentuale (con indicazione di un eventuale importo minimo e/o massimo) che, per ogni Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione; gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

Serramenti
I manufatti per la chiusura dei vani di transito, porte, finestre e lucernai, comprese eventuali Lastre.

Set Informativo
L'insieme della documentazione contrattuale (DIP Base, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario) da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza.

Sinistro
Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la Garanzia.

Solaio
Il complesso di elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Somma assicurata
Il valore attribuito dall'Assicurato ai beni oggetto dell'Assicurazione (ad eccezione del Contenuto di cui alla Sezione Incendio All Risks, con il termine "PREMIUM"), nonché il massimo esborso della Compagnia in caso di Sinistro (salvo non siano previsti Limiti di Indennizzo).

Stillicidio
Il gocciolamento o la caduta, lenti e continuati, di acqua o altri liquidi.

Superficie dell'Abitazione
L'intera superficie (espressa in metri quadrati) del Fabbricato relativo all'Abitazione sita nell'ubicazione indicata in Polizza, data dalla somma:

- dell'intera superficie calpestabile, ossia escludendo dalla superficie dei vani le sole aree occupate dai muri interni e perimetrali e
- del 50% della superficie calpestabile (come sopra definito) di garage, cantine ed eventuali Pertinenze.

Sono escluse dal conteggio le terrazze aperte su uno o più lati. Se l'Abitazione fa parte di un condominio sono comunque escluse dal conteggio le superfici delle parti comuni.
La Superficie dell'Abitazione, qualora opzionata l'Assicurazione con tale formulazione basata sui metri quadri, costituisce la base di calcolo del premio relativo alle garanzie della Sezione Incendio All Risks riguardanti il Fabbricato e il Contenuto (escluso quello "STANDARD") qualora non sia operante la formula a Primo Rischio Assoluto.

Terremoto (o sisma)
Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal Sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla "Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia" (INGV) in relazione all'epicentro del Sisma.

Tetto
L'insieme delle strutture, portanti (orditura, tiranti o catene) e non portanti, destinate a coprire e proteggere il Fabbricato dagli eventi atmosferici**.**

Traboccamento
La fuoriuscita di liquidi causata da incapacità degli impianti al servizio del Fabbricato a smaltire l'acqua piovana.

Trasferimento elettronico di fondi
Il trasferimento di fondi, avviati attraverso un terminale elettronico, uno smartphone, o un computer effettuato allo scopo di ordinare, istruire o autorizzare l'Istituzione Finanziaria ad addebitare o accreditare il Conto di un Assicurato.
Il trasferimento elettronico di fondi include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- i trasferimenti effettuati tramite dispositivi EFT-POS presenti presso i punti vendita;
- i trasferimenti o prelievi effettuati tramite bancomat;
- versamenti o prelievi di fondi;
- trasferimenti disposti tramite smartphone;
- trasferimenti derivanti da transazioni effettuate per il tramite di carte di debito o di credito, effettuate tramite un terminale elettronico.

Trasferimento elettronico non autorizzato di fondi
Trasferimento di fondi effettuato elettronicamente dal Conto dell'Assicurato eseguito da una persona terza senza autorizzazione. Non costituisce Trasferimento Elettronico non autorizzato di Fondi (TEAF) quello eseguito:

1) da una persona a cui l'Assicurato abbia fornito il Dispositivo di Accesso al proprio Conto o le credenziali dello stesso, a meno che non si sia preventivamente notificato all'Istituto Finanziario che i trasferimenti effettuati da tale persona non siano più autorizzati e l'Istituzione Finanziaria sia in grado di individuarli;
2) con intento fraudolento da parte dell'Assicurato o

di qualsiasi persona che agisca di concerto con lo stesso;
3) dall'Istituzione Finanziaria o dal suo dipendente; o
4) da qualsiasi conto relativo ad un'attività imprenditoriale o commerciale.

Tubazioni
L'insieme dei tubi o condutture per il convogliamento e il trasporto dei fluidi.

Valore a nuovo
- Per il Fabbricato: il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive (esclusa l'area).
- Per il Contenuto: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.
- Per l'Impianto fotovoltaico: il costo di rimpiazzo dello stesso con altro nuovo uguale oppure, in mancanza, equivalente per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore a stato d'uso
Il criterio di valutazione in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie alla sostituzione di ciascun ente con altro nuovo uguale o equivalente tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, stato di conservazione e manutenzione, ubicazione, tipo, qualità, funzionalità, rendimento ed ogni altra circostanza rilevante, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

Valore intero
La forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati e che prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c., salvo deroghe.

Valori
Il denaro, le carte valori, i titoli di credito, i valori bollati ed in genere qualsiasi carta che rappresenti un valore.

Videobrowsing
Il software di assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di utilizzare la videocamera o la fotocamera dello smartphone del cliente per assisterlo in caso di Sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, complete e corrette.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione.

La Compagnia, infatti, ha diritto:

nel caso in cui la verità sia stata alterata con dolo o colpa grave:

- di contestare la validità del Contratto e di richiederne l'annullamento entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o reticenza;
- di rifiutare la prestazione ovvero il pagamento dell'Indennizzo, se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine sopra indicato;
- di trattenere i premi relativi al periodo di Assicurazione, in corso al momento in cui ha richiesto l'annullamento.

nel caso in cui la verità sia stata alterata senza dolo o colpa grave:

- di recedere dal Contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o reticenza;
- di ridurre in caso di Sinistro e in ogni tempo, le somme assicurate in proporzione al premio convenuto e a quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il reale stato del rischio;

fatto salvo quanto previsto all'art. 15 – "Buona Fede".

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione.

In presenza di più coperture sul medesimo rischio in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori e richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo Contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c. – Assicurazione presso diversi assicuratori.

Art. 3 - Effetto, durata e proroga del Contratto – Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel Contratto stesso.

L'Assicurazione ha durata annuale.

In mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti e pervenuta all'altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il Contratto è prorogato per un anno e così a seguire.

Il Contratto prevede il pagamento di un Premio, quale corrispettivo, per la durata annuale dell'Assicurazione. L'importo del Premio è indicato in Polizza.

Il pagamento del Premio deve essere effettuato dal Contraente tramite la modalità pagamento normativamente consentita e specificata in Polizza.

Nel caso in cui il Conto corrente del Contraente non presenti una disponibilità sufficiente a procedere con l'addebito del Premio nessuna responsabilità sarà imputabile all'Intermediario.

L'importo del Premio è frazionabile a scelta del Contraente in rate semestrali o mensili senza oneri aggiuntivi. Il frazionamento semestrale è ammesso a fronte di un Premio lordo annuo superiore ad Euro 300 (trecento); invece il frazionamento mensile è ammesso a fronte di un Premio lordo annuo superiore ad Euro 1.800 (milleottocento).

Si precisa che, per le Polizze a copertura del solo Impianto fotovoltaico, non è prevista la possibilità di frazionamento del Premio.

Il frazionamento del Premio non esonera il Contraente dall'obbligo di pagare l'intero Premio annuo, ciò anche in caso

di cessazione del Rischio nel corso del Periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, a parziale deroga dell'art. 1901 c.c. – Mancato pagamento del Premio l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30°, giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
In caso di estinzione del rapporto con l'Intermediario presso il quale è in vigore un contratto di Conto corrente sul quale è addebitato il Premio, la Polizza – con pagamento del Premio annuale - viene risolta dalla scadenza annuale successiva se la stessa è entro i 6 mesi all'estinzione del rapporto, altrimenti di diritto trascorsi 6 mesi dal primo addebito non andato a buon fine e ferma la sospensione dell'assicurazione come da art. 1901 c.c. – Mancato pagamento del Premio.

Art. 4 - Disdetta del Contratto
Il Contraente può esercitare la facoltà di disdetta del Contratto, con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità in cui è stata esercitata la facoltà, dandone comunicazione a sua scelta a:

- Intermediario
  - a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo postale della Filiale (presso la quale è stato emesso il Contratto) o presso la Sede della Banca: Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - Ufficio Back Office Assicurazioni - Piazza Libertà, 23 – 14100 Asti (AT);
  - a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: ufficiosegreteria@pec.bancadiasti.it;
  - a mezzo posta elettronica all'indirizzo: backoffice.assicurazioni@bancadiasti.it.
- Compagnia
  - a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA – Italia;
  - a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo wecare@netinsurance.it.

Il Contraente non può disdire se il Contratto è stato vincolato, in assenza di consenso da parte dell'Istituto di credito che ha concesso il Mutuo.

Art. 5 - Effetto e recesso dal Contratto stipulato mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza
A parziale rettifica dell'art. 3 – "Effetto, durata e proroga del Contratto – Pagamento del Premio", si precisa che il Contratto concluso mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui la Compagnia ha raccolto la volontà del Contraente di concludere il Contratto (Data di effetto del Contratto). Da tale momento, la Compagnia garantisce all'Assicurato le prestazioni oggetto del Contratto, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento del Premio. **Il Contraente ha facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio**, comunicando alla Compagnia la propria volontà, a sua scelta:

- a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA – Italia;
- a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo wecare@netinsurance.it.

La Compagnia rimborsa al Contraente l'eventuale Premio addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei Premi.

Art. 6 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modificazioni al Contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e producono effetti dal momento in cui pervengono alla Compagnia, all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure al distributore presso il quale è stato emesso il Contratto.

Art. 8 - Aggravamento del Rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio. Gli

aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c. – Aggravamento del Rischio, fatto salvo quanto previsto all'art. 15 – "Buona fede".

Art. 9 - Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 c.c. – Diminuzione del rischio, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 - Ispezione delle cose assicurate
La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirgli tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 11 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dal Contratto con preavviso di almeno 30 giorni.
In caso di recesso esercitato dal Contraente, questi può comunicare la propria volontà all'Intermediario o alla Compagnia con le medesime modalità previste all'art. 4 – "Disdetta dal Contratto".

In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 12 - Cambiamento dell'Abitazione
In caso di variazione di residenza (risultante dal certificato anagrafico relativo) e/o di cambiamento dell'Abitazione indicata in Polizza, il Contraente deve comunicarlo per iscritto alla Compagnia, entro le ore 24.00 del 30° giorno dalla data della variazione; analoga comunicazione è dovuta a seguito di cambiamento di proprietà dell'Abitazione indicata. **Decorso tale termine, in caso di mancata comunicazione, le Garanzie rimangono sospese fino a quando il Contraente ne abbia dato notizia per iscritto alla Compagnia, fermo il disposto dell'art. 1898 c.c. – Aggravamento del Rischio.**

Art. 13 - Validità territoriale
L'Assicurazione è valida esclusivamente per i rischi ubicati in Italia.

Art. 14 - Colpa grave
L'Assicurazione è efficace, anche per i Danni determinati da colpa grave dell'Assicurato e per i Sinistri cagionati per colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 1900 c.c. – Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti.

Art. 15 - Buona fede
L'omissione o l'inesattezza di una dichiarazione o della comunicazione, da parte del Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio successiva alla stipulazione della presente Polizza, non pregiudica il diritto all'indennizzo, sempreché tale omissione sia avvenuta senza dolo e colpa grave, e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 16 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza
Gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato così come disposto dall'art. 1891 c.c. – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.

Art. 17 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente Contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

I Premi relativi alle Garanzie della Sezione 3 – CATASTROFI NATURALI avente ad oggetto il rischio di eventi calamitosi in relazione a unità immobiliari ad uso abitativo, non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni, ai sensi della legge 27/12/2017 n° 205 (legge di Bilancio 2018).

Art. 18 - Limite massimo dell'Indennizzo

A nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata per Sinistro e per Anno assicurativo, salvo quanto espressamente previsto alle singole Garanzie, nonché dall'art. 1914 c.c. – Obbligo di Salvataggio.

Art. 19 - Giurisdizione, Sistemi alternativi di risoluzione controversie, Foro competente

Tutte le controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria dopo aver fatto ricorso all'Arbitro Assicurativo o previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 20 - Legge applicabile al Contratto

La legge applicabile al Contratto è quella italiana.

Art. 21 - Restrizioni Internazionali – Inefficacia del Contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcun Indennizzo in virtù del presente Contratto, qualora tale copertura, pagamento o Indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Art. 22 - Home Insurance (Area Riservata)

La Compagnia ha reso disponibile sul proprio Sito (https://www.netinsurance.it) un'Area internet riservata al Contraente (la cosiddetta area Home Insurance) accessibile tramite credenziali ottenibili con e-mail, codice fiscale e numero della tua Polizza. In tale Area è possibile consultare il Contratto e le coperture assicurative in essere con la Compagnia e gestire telematicamente il Contratto (effettuare il pagamento del Premio, denunciare un Sinistro, richiedere la modifica di dati personali).

Art. 23 - Glossario/Rinvio alle norme di Legge

Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione. Per quanto non diversamente disciplinato dalle presenti Condizioni di Assicurazione si rinvia alle norme di legge vigenti.

A. SETTORE DANNI AI BENI

SEZIONE 1 – INCENDIO ALL RISKS

COSA È ASSICURATO

Art. 24 - Cose assicurabili
In questa sezione sono assicurabili le seguenti Partite:

- **Fabbricato**
- **Contenuto**

Relativamente alle cose di proprietà di terzi, l'Assicurazione si intende stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto dei terzi, proprietari o comproprietari.

LE GARANZIE

Le seguenti Garanzie sono valide se è valorizzata in Polizza la relativa Partita con Somma assicurata o i metri quadri e se è stato pagato il relativo Premio

Art. 25 - Garanzia INCENDIO ALL RISKS (partite Fabbricato e Contenuto)
La Compagnia indennizza i Danni Materiali Diretti e Danni Materiali Consequenziali subiti alle cose assicurate, anche se cagionati con colpa grave dell'Assicurato e/o dei familiari conviventi, causati da qualsiasi evento **non espressamente escluso dall'art. 32 – "Esclusioni".**

Art. 26 - Estensioni di Garanzia (sempre operanti)
L'Assicurazione è prestata, per gli eventi di seguito riportati, nei termini specificati:

a) Eventi atmosferici
La Compagnia indennizza i Danni Materiali Diretti e Danni Materiali Consequenziali causati al bene assicurato determinati da:

- crollo o sfondamento del tetto causato da sovraccarico di neve, compresi i conseguenti Danni Materiali Diretti e Danni Materiali Consequenziali da bagnamento verificatisi all'interno del Fabbricato;
- eventi atmosferici subiti da Impianti solari termici al servizio del Fabbricato assicurato, tende da sole esterne purché stabilmente fissate al Fabbricato, impianti ed installazioni esterne, antenne, arredamento da esterno, lucernari, vetrate, serramenti e manufatti in plastica, **fino alla concorrenza di Euro 5.000 (cinquemila) per Sinistro;**
- eventi atmosferici a Fabbricati aperti da uno o più lati, **fino alla concorrenza di Euro 5.000 (cinquemila) per Sinistro.**

b) Guasti cagionati dai ladri
A parziale deroga della lettera a) dell'art. 32 – "Esclusioni", l'Assicurazione comprende i Danni conseguenti a guasti cagionati dai ladri ai locali, a fissi ed infissi, a gronde e pluviali, alle recinzioni compresi i cancelli anche motorizzati o componenti degli stessi, agli impianti antifurto e di video-sorveglianza installati (anche all'esterno) dell'Abitazione indicata in Polizza a seguito di Furto o Rapina consumati o tentati (compreso il furto di fissi ed infissi, gronde e pluviali), **fino alla concorrenza di Euro 5.000 (cinquemila) per Sinistro.**

c) Spese di demolizione e sgombero
A parziale deroga della lettera t) dell'art. 32 – "Esclusioni", la Compagnia rimborsa le spese sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residuati del Sinistro, **sino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo liquidabile con il minimo di Euro 250 (duecentocinquanta), fermo quanto previsto all'art. 18 – "Limite massimo di Indennizzo".**

d) Spese di ricerca e ripristino (operante a condizione che sia assicurato il Fabbricato)

La Compagnia rimborsa:

1. per le Tubazioni installate nel Fabbricato: le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura del guasto, per l'eliminazione dell'occlusione, per la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita d'acqua o alla dispersione di gas, nonché per il ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate;
2. per le Tubazioni interrate (esterne al Fabbricato): le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per l'eliminazione dell'occlusione, per la sostituzione della tubazione danneggiata, **con un massimo di Euro 2.500 (duemilacinquecento) per Sinistro.**

Le spese di ricerca e ripristino sono escluse se relative ad impianti di irrigazione.

e) Indennità aggiuntiva

A parziale deroga della lettera l) dell'art. 32 – "Esclusioni", la Compagnia rimborsa le seguenti spese sostenute e documentate per:

- mancato godimento dei locali o perdita della pigione;
- spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dal Contraente per sé o per i suoi familiari conviventi ed il "convivente more uxorio";
- onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti, geometri scelti dal Contraente, **in conformità a quanto previsto all'art. 60 - "Procedura per la valutazione del Danno"**;
- oneri di urbanizzazione e/o concessione edilizia dovuti al Comune;
- ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito;
- rimozione e ricollocamento del Contenuto;
- le spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nei locali assicurati quando questo sia necessario per eseguire riparazioni ai locali, in seguito a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

fino al 20% dell'indennizzo liquidato per il Fabbricato e/o per il Contenuto e in aggiunta allo stesso.

Franchigie e Limiti di Indennizzo

GARANZIE	FRANCHIGIA (*)	LIMITE INDENNIZZO
Danni da rotture, guasti o danneggiamenti del Contenuto	**€ 200** **Tale Franchigia non opera in caso di Danni da Incendio, Scoppio, Esplosione e Fulmine**	-
Danni da acqua condotta al Fabbricato, comprese le spese di ricerca e ripristino disciplinate alla lettera d) dell'art. 26 – "Estensioni di Garanzia (sempre operanti)"	**€ 200**	-
Danni a provviste alimentari contenute in frigoriferi o congelatori a causa di mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno esclusivamente derivanti da eventi garantiti ai sensi della Sezione Incendio All Risks	-	**€ 500 per Sinistro**
Danni a Valori	-	**10% della Somma assicurata per il Contenuto**
Dani da rotture e danneggiamenti conseguenti ad eventi garantiti dalla Polizza, delle cose assicurate temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi		**€ 5.000 per Sinistro**

Danni da acqua piovana ed Allagamento	-	**€ 2.500 per Sinistro** **Tale limite non è operante per i Danni al Contenuto e/o alle parti interne del Fabbricato se l'acqua penetra direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti del Fabbricato dalla violenza del fenomeno atmosferico**
Danni da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software non causati da evento altrimenti indennizzabile a termini di Polizza	-	**€ 1.000 per Sinistro**
Danni da eventi atmosferici subiti da Impianti solari termici al servizio del Fabbricato assicurato, tende da sole esterne purché stabilmente fissate al Fabbricato, impianti ed installazioni esterne, antenne, arredamento da esterno, lucernari, vetrate, serramenti e manufatti in plastica	-	**€ 5.000 per Sinistro**
Danni da eventi atmosferici a Fabbricati aperti da uno o più lati	-	**€ 5.000 per Sinistro**
Danni conseguenti a guasti cagionati dai ladri ai locali, a fissi ed infissi, a gronde e pluviali, alle recinzioni compresi i cancelli anche motorizzati o componenti degli stessi, agli impianti antifurto e di video-sorveglianza ivi installati (anche all'esterno) dell'Abitazione indicata in Polizza a seguito di furto o rapina consumati o tentati (compreso il furto di fissi ed infissi, gronde e pluviali)	-	**€ 5.000 per Sinistro**
Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residuati del Sinistro	-	**20% dell'indennizzo liquidabile, con minimo di € 250**
Per le tubazioni interrate (esterne al Fabbricato): le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per l'eliminazione dell'occlusione o per la sostituzione della tubazione danneggiata	-	**€ 2.500 per Sinistro**
Viene riconosciuto un importo aggiuntivo per il risarcimento delle seguenti spese, in quanto sostenute e documentate: ▪ **mancato godimento dei locali o perdita della pigione** ▪ **spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dal Contraente per sé o per i suoi familiari conviventi ed il "convivente more uxorio"** ▪ **onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti, geometri scelti dal Contraente** ▪ **oneri di urbanizzazione e/o concessione edilizia dovuti al Comune** ▪ **ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito**	-	**20% dell'indennizzo liquidato per il Fabbricato e/o per il Contenuto**

▪ **rimozione e ricollocamento del Contenuto** ▪ **le spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nei locali assicurati quando questo sia necessario per eseguire** ▪ **riparazioni ai locali, in seguito a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza**		

(*) Salvo se attivata, come indicato in Polizza, la formulazione con Franchigia ai sensi dell'art. 31 – "Assicurazione con Franchigia (valida solo se espressamente richiamata in Polizza).

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

Art. 27 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato

L'Assicurazione è operante a condizione che il Fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate (o porzione di esso) sia conforme alle seguenti caratteristiche costruttive:

- **è ubicato, insieme al suo contenuto nel Territorio Italiano;**
- **è in buone condizioni di statica e manutenzione;**
- **è costruito in:**
  - **a) cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementiti o vetrocemento. Sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nelle impermeabilizzazioni, nei rivestimenti e nelle coibentazioni;**

  oppure

  - **b) in biomateriali (ad esempio: il legno, le fibre di legno, i fiocchi di cellulosa e l'argilla).**

Art. 28 - Forma dell'Assicurazione

Il Contraente può scegliere tra le seguenti forme dell'Assicurazione per ciascuna Partita:

1. **Valore intero**: la quale prevede una copertura totale del valore dei beni, con applicazione della regola proporzionale nei casi indicati dall'art. 1907 c.c. – Assicurazione parziale, **salvo quanto disciplinato al successivo art. 29 – "Assicurazione a Valore intero - Tolleranza in caso di Assicurazione parziale".**
   Scegliendo la forma a Valore Intero, per assicurare il Fabbricato o il Contenuto, il Contraente può scegliere altresì tra la forma a "**Valore intero con Somma assicurata**" oppure la forma a " **Valore intero con Superficie Assicurata**". Se scelta la forma **Valore intero con Superficie Assicurata** si applicherà stessa forma per il Contenuto.

2. **Primo rischio assoluto**: la quale prevede che la Compagnia indennizzi il Danno sino alla concorrenza della Somma assicurata senza l'applicazione della regola proporzionale nei casi indicati dall'art. 1907 c.c. – Assicurazione parziale.

Art. 29 - Assicurazione a Valore intero - Tolleranza in caso di Assicurazione parziale

a) Partita Fabbricato

Formulazione **Valore intero con Somma assicurata:**

1. Se al momento del Sinistro risulta che il valore reale del Fabbricato assicurato eccede la Somma assicurata più del 10%, la Compagnia applica la regola proporzionale sull'eccedenza a tale percentuale e cioè risponde del Danno in proporzione al rapporto fra la Somma assicurata (maggiorata del 10%) e il Valore a nuovo del Fabbricato assicurato al momento del Sinistro

Formulazione **Valore intero con Superficie Assicurata**

2. Se al momento del Sinistro risulta che la Superficie effettiva dell'Abitazione assicurata eccede la superficie dichiarata più del 5% (con il massimo di 5m²), la Compagnia applica la regola proporzionale sull'eccedenza a tale percentuale e cioè risponde del Danno in proporzione al rapporto fra la Superficie assicurata (maggiorata del 5%) e la superficie effettiva.

b) Partita Contenuto
Se in Polizza è indicata la Somma assicurata con il termine:
1. "**STANDARD**" se al momento del Sinistro risulta che il valore reale del Contenuto assicurato eccede la Somma assicurata più del 10%, la Compagnia applica la regola proporzionale sull'eccedenza a tale percentuale e cioè risponde del Danno in proporzione al rapporto fra la Somma assicurata (maggiorata del 10%) e il Valore al momento del Sinistro
2. "**PREMIUM**" se al momento del sinistro risulta che la Superficie effettiva dell'Abitazione assicurata eccede la superficie dichiarata più del 5% (con il massimo di 5m²), la Compagnia applica la regola proporzionale sull'eccedenza a tale percentuale e cioè risponde del Danno in proporzione al rapporto fra la Superficie assicurata (maggiorata del 5%) e la superficie effettiva
3. "**SUPERIOR**" e se al momento del Sinistro la Superficie dell'Abitazione dichiarata risulti inferiore a quella effettiva, la Compagnia risponde del Danno al Contenuto rinunciando all'applicazione della regola proporzionale.

Art. 30 - Clausola di vincolo
La clausola è operante se è stato indicato in Polizza l'Istituto di credito terzo vincolatario nei termini previsti dal relativo testo di vincolo.

Art. 31 - Assicurazione con Franchigia (valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la "Formula con Franchigia", tutte le garanzie presenti nella sezione Incendio All Risks sono prestate con una **Franchigia assoluta di Euro 500 (cinquecento) per Sinistro**.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 32 - Esclusioni
Sono esclusi i Danni:
a) conseguenti o verificatisi in occasione di Furto, tentato Furto, Furto con destrezza, Rapina o Scippo. Tale esclusione non viene applicata in caso di Incendio, Esplosione o Scoppio;
b) da truffa, estorsione, appropriazione indebita, ammanchi, sottrazione o smarrimento;
c) conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo del Contraente o da persone che abitano con il Contraente e/o da persone del fatto delle quali il Contraente deve rispondere;
d) causati da animali o insetti, funghi, muffe e batteri;
e) causati dal naturale deperimento, usura e deterioramento, carenza di manutenzione, da manomissione o uso improprio delle cose assicurate, nonché da danneggiamenti in genere causati dal locatario in caso di Dimora Locata. Tale esclusione non si applica in caso di Incendio, Esplosione o Scoppio;
f) causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazioni, rifacimento o ristrutturazione, collaudo o prova;
g) verificatisi in occasione di guerra o insurrezioni, occupazione militare o invasione, guerra civile, requisizione e/o ordinanza di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto; in caso di occupazione non militare che si protragga per più di 5 giorni consecutivi, la Compagnia risponderà esclusivamente per i Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio;
h) conseguenti e verificatisi in occasione di Terremoto, Inondazione – Esondazione - Alluvione ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione di acqua marina, da valanghe e slavine (e gli spostamenti d'aria da questi provocati), da assestamento, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale. Tale esclusione non viene applicata in caso di Incendio, Esplosione o Scoppio;
i) da eventi che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, tra cui i Danni di natura estetica e da imbrattamento;
j) a cose mobili all'esterno dei locali assicurati, ad alberi, fiori, giardini, parchi e coltivazioni in genere, salvo quanto previsto dall'estensione di Garanzia "Eventi atmosferici";
k) indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi Danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, da mancato godimento od uso delle cose assicurate, da altri eventuali pregiudizi o da perdita dei profitti sperati, salvo quanto previsto dall'estensione di Garanzia "Indennità aggiuntiva";
l) a veicoli a motore immatricolati, natanti, aeromobili nonché parti dei medesimi;
m) derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione nonché quelli verificatisi in occasione di traslochi;

n) causati e subiti da impianti di irrigazione;
o) a beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali;
p) da infiltrazione di acqua piovana dovuti a difetti di impermeabilizzazione e i Danni conseguenti all'infiltrazione di acqua dal terreno;
q) causati da umidità, Stillicidio, acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
r) a tende non stabilmente fissate al Fabbricato e tendoni, comprese le relative intelaiature di sostegno, installati sul perimetro esterno dell'Abitazione, ad eccezione dei Danni in caso di Incendio, Scoppio, Esplosione, fumo, gas, vapori, grandine, e salvo quanto disposto dalla Definizione di Fabbricato;
s) relativi a spese di demolizione e sgombero;
t) da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, ecc.);
u) causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche, che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate. Sono tuttavia indennizzabili i Danni al Fabbricato e/o al Contenuto, se tali contaminazioni sono causate da fumi e gas derivanti da Incendio, Fulmine, Scoppio, Esplosione oppure derivanti da trabocco, rigurgito fognario, rottura di fosse biologiche;
v) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi.

SEZIONE 2 – INCENDIO ALL RISKS IMPIANTO FOTOVOLTAICO

COSA È ASSICURATO

Art. 33 - Cose assicurabili
In questa sezione è assicurabile la seguente Partita:
- **Impianto fotovoltaico** installato sul Fabbricato indicato in Polizza.

Relativamente alle cose di proprietà di terzi, l'Assicurazione si intende stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto dei terzi, proprietari o comproprietari.

LE GARANZIE

Le seguenti Garanzie sono valide se sono valorizzati in Polizza i KWp dell'Impianto fotovoltaico e se è stato pagato il relativo Premio

Art. 34 - Garanzia INCENDIO ALL RISKS (Partita Impianto fotovoltaico)
La Compagnia indennizza i Danni Materiali Diretti e Danni Materiali Consequenziali subiti dall'impianto fotovoltaico, anche se cagionati con colpa grave dell'Assicurato e/o dei familiari conviventi, causati da qualsiasi evento **non espressamente escluso dall'art. 39 – "Esclusioni".**

Art. 35 - Estensioni di Garanzia (sempre operante)
L'Assicurazione è prestata, per gli eventi di seguito riportati, nei termini specificati:

a) Eventi atmosferici
La Compagnia indennizza i Danni Materiali Diretti e Danni Materiali Consequenziali causati all'impianto fotovoltaico assicurato da eventi atmosferici.

b) Spese di demolizione e sgombero

A parziale deroga della lettera j) dell'art. 39 – "Esclusioni", la Compagnia rimborsa le spese sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residuati del Sinistro, **sino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo liquidabile con il minimo di Euro 250 (duecentocinquanta), fermo quanto previsto all'art. 18 – "Limite massimo di Indennizzo".**

c) Indennità aggiuntiva

A parziale deroga della lettera h) dell'art. 39 – "Esclusioni", la Compagnia rimborsa le seguenti spese sostenute e documentate per:

- mancato godimento dei locali o perdita della pigione;
- spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dal Contraente per sé o per i suoi familiari conviventi ed il "convivente more uxorio";
- onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti, geometri scelti dal Contraente, **in conformità a quanto previsto all'art. 60 - "Procedura per la valutazione del Danno"**;
- oneri di urbanizzazione e/o concessione edilizia dovuti al Comune;
- le spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nei locali assicurati quando questo sia necessario per eseguire riparazioni ai locali, in seguito a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

fino al 20% dell'indennizzo liquidato per l'Impianto fotovoltaico e in aggiunta allo stesso.

Franchigie e Limiti di Indennizzo

GARANZIE	FRANCHIGIA (*)	LIMITE INDENNIZZO
Danni da acqua piovana ed Allagamento	-	**€ 2.500 per Sinistro**
Danni da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software non causato da eventi altrimenti indennizzabili a termini di Polizza	-	**€ 1.000 per Sinistro**
Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residuati del Sinistro	-	**20% dell'indennizzo liquidabile, con minimo di € 250**
Viene riconosciuto un importo aggiuntivo per il risarcimento delle seguenti spese, in quanto sostenute e documentate: ▪ **mancato godimento dei locali o perdita della pigione** ▪ **spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dal Contraente per sé o per i suoi familiari conviventi ed il "convivente more uxorio"** ▪ **onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti, geometri scelti dal Contraente** ▪ **oneri di urbanizzazione e/o concessione edilizia dovuti al Comune** ▪ **le spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nei locali assicurati quando questo sia necessario per eseguire** ▪ **riparazioni ai locali, in seguito a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza**	-	**20% dell'indennizzo liquidato per l'Impianto fotovoltaico**

(*) Salvo se attivata, come indicato in Polizza, la formulazione con Franchigia ai sensi dell'art. 38 – "Assicurazione con Franchigia (valida solo se espressamente richiamata in Polizza).

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

Art. 36 - Condizioni di operatività della Garanzia
L'Assicurazione è operante a condizione che:

- **il Fabbricato, sul quale è installato l'Impianto fotovoltaico, rispetti le caratteristiche costruttive riportare all'art. 27 – "Caratteristiche costruttive del Fabbricato";**
- **è resa operante congiuntamente la Garanzia FURTO Impianto fotovoltaico.**

Art. 37 - Forma dell'Assicurazione
L'Assicurazione è prestata a **Valore Intero**. Il Contraente per assicurare l'Impianto fotovoltaico deve necessariamente indicare in Polizza i KW corrispondenti alla potenza dello stesso.
Se al momento del Sinistro, il numero dei kWp dichiarato in Polizza risulta inferiore al numero effettivo dei kWp si applica la regola proporzionale ai sensi dell'art. 1907 c.c. – Assicurazione parziale.

Art. 38 - Assicurazione con Franchigia (valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la "Formula con Franchigia", la Garanzia è prestata con una **Franchigia assoluta di Euro 500 (cinquecento) per Sinistro**.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 39 - Esclusioni
Sono esclusi i Danni:

a) **conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo del Contraente o da persone che abitano con il Contraente e/o da persone del fatto delle quali il Contraente deve rispondere;**
b) **causati da animali o insetti, funghi, muffe e batteri;**
c) **causati dal naturale deperimento, usura e deterioramento, carenza di manutenzione, da manomissione o uso improprio delle cose assicurate, nonché da danneggiamenti in genere causati dal locatario in caso di Dimora Locata. Tale esclusione non si applica in caso di Incendio, Esplosione o Scoppio;**
d) **causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazioni, rifacimento o ristrutturazione, collaudo o prova;**
e) **verificatisi in occasione di guerra o insurrezioni, occupazione militare o invasione, guerra civile, requisizione e/o ordinanza di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto; in caso di occupazione non militare che si protragga per più di 5 giorni consecutivi, la Compagnia risponderà esclusivamente per i Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio;**
f) **conseguenti e verificatisi in occasione di Terremoto, Inondazione – Esondazione - Alluvione ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione di acqua marina, da valanghe e slavine (e gli spostamenti d'aria da questi provocati), da assestamento, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale. Tale esclusione non viene applicata in caso di Incendio, Esplosione o Scoppio;**
g) **da eventi che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, tra cui i Danni di natura estetica e da imbrattamento;**
h) **indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi Danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, da mancato godimento od uso delle cose assicurate, da altri eventuali pregiudizi o da perdita dei profitti sperati, salvo quanto previsto dall'estensione di Garanzia "Indennità aggiuntiva";**
i) **derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione;**
j) **relativi a spese di demolizione e sgombero;**
k) **da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, ecc.).**

SEZIONE 3 – CATASTROFI NATURALI

COSA È ASSICURATO

Art. 40 - Cose assicurabili
In questa sezione sono assicurabili le seguenti Partite:

- **Fabbricato**
  L'Assicurazione vale esclusivamente per il Fabbricato la cui ubicazione è indicata in Polizza rispondente alle Caratteristiche costruttive indicate all'art. 27 – "Caratteristiche costruttive del Fabbricato".
- **Contenuto**
  È assicurato il Contenuto sito nell'ubicazione indicata in Polizza.
  A parziale deroga di quanto indicato nella definizione "Contenuto" non sono assicurati per questa Sezione: denaro, carte Valori, titoli di credito, Gioielli e Preziosi, opere dal valore artistico, l'eventuale attrezzatura oggetto di contratto di leasing.

  Il Contenuto è assicurabile, solo se si assicura il Fabbricato, con Somma assicurata massima del 20% della Somma assicurata per il Fabbricato, ridotta al 4% della Somma assicurata per il Fabbricato relativamente al Contenuto posto in locali interrati e seminterrati.

Relativamente alle cose di proprietà di terzi, l'Assicurazione si intende stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto dei terzi, proprietari o comproprietari.

LE GARANZIE

Le seguenti Garanzie sono valide se è indicata in Polizza la relativa Somma assicurata e se è stato pagato il relativo Premio

Art. 41 - Garanzia TERREMOTO
La Compagnia indennizza, i Danni Materiali e Diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – alle partite assicurate (Terremoto Fabbricato ed eventualmente Terremoto Contenuto) causati da Terremoto.

Agli effetti della presente Garanzia le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi Danni sono considerati pertanto un singolo Sinistro, purché avvenuti nel Periodo di efficacia dell'Assicurazione.

La Garanzia è prestata con un Limite di Indennizzo per Sinistro e per anno Assicurativo pari all'80% della Somma assicurata alla Partita Terremoto Fabbricato e pari al 90% della Somma assicurata alla Partita Terremoto Contenuto. L'Indennizzo verrà corrisposto previa detrazione di una Franchigia pari al 10% della Somma assicurata per il Terremoto Fabbricato e il Terremoto Contenuto.

Art. 42 - Garanzia INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO DA EVENTO ATMOSFERICO O FLASH FLOOD
La Compagnia indennizza, i Danni Materiali e Diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - causati alle partite assicurate (Alluvione Fabbricato e Alluvione Contenuto), da:

a) Alluvioni – Esondazioni - Inondazioni, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno purché tali eventi siano riscontrabili su una pluralità di beni assicurati e non assicurati posti nelle vicinanze.
b) Allagamento, ovvero rapido accumulo di acqua causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale (Flash Flood), dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.

Agli effetti della presente Garanzia i Danni verificati da Alluvione / Inondazione sono considerati parte di un unico

Sinistro se si sono verificati nelle 504 ore successive ad un medesimo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile.

La Garanzia è prestata con un Limite di Indennizzo per Sinistro e per anno Assicurativo pari all'80% della Somma assicurata alla Partita Alluvione Fabbricato e pari al 90% della Somma assicurata alla Partita Alluvione Contenuto.
L'Indennizzo verrà corrisposto previa detrazione di una Franchigia pari al 10% del Capitale assicurato per l'Alluvione Fabbricato e l'Alluvione Contenuto.

Art. 43 - Estensioni di Garanzia (sempre operanti per tutte le Garanzie della Sezione 3)
La Compagnia in caso di Sinistro indennizzabile rimborsa, **fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo pagabile a termini di Polizza per ciascuna Partita e con il limite massimo di Euro 10.000 (diecimila)**, le spese supplementari sostenute per:

- demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire alla più vicina e idonea discarica o a quella imposta dall'Autorità i residui del Sinistro;
- rimuovere, depositare e ricollocare, se assicurato, il Contenuto quando ciò si rende necessario per il ripristino dei locali danneggiati occupati dal Contraente/Assicurato **con il limite massimo di Euro 5.000 (cinquemila) per evento;**
- soggiornare in albergo o alloggiare in altra abitazione se i locali assicurati risultino inagibili in conseguenza di un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dal Contraente/Assicurato, **con il limite giornaliero di spesa di Euro 150 (centocinquanta) e per un massimo di 30 giorni.**

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

Art. 44 - Condizioni di operatività della Garanzia: Stato d'uso del Fabbricato
L'Assicurazione non è operante per il Fabbricato:

- **non conforme alle caratteristiche costruttive indicate all'art. 27 – "Caratteristiche costruttive del Fabbricato";**
- **in fase di costruzione, ristrutturazione, in fase di ampliamento o rifacimento;**
- **considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;**
- **costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza;**
- **non conforme alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;**
- **che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico oppure quelli che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano stati riconosciuti di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per i beni culturali ed ambientali e pertanto soggetti alla disciplina della Legge 1 Giugno 1939 n° 1089 ed eventuali successive modifiche o integrazioni.**

Art. 45 - Forma dell'Assicurazione
L'Assicurazione è prestata nella forma a **Primo Rischio assoluto**, indipendentemente dal valore del bene al momento del Sinistro, il Danno viene liquidato sino alla concorrenza della Somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c. – Assicurazione parziale.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 46 - Esclusioni
Sono esclusi i Danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i Danni causati da

atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

b) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto, Inondazione, Alluvione, Allagamento;
c) causati da eruzione vulcanica, da maremoto, tsunami, onde anomale, maree, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, anche se tali fenomeni sono originati da Terremoto;
d) causati da eventi atmosferici, quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d'aria;
e) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine;
f) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
g) causati da sovraccarico neve;
h) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto/Inondazione/Alluvione/Allagamento sulle cose assicurate;
i) subiti dagli alimenti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
j) da Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
k) causati a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle leggi vigenti in materia edilizia;
l) determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente;
m) a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, causati da Fenomeno elettrico anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata la copertura;
n) subiti da alberi, piante diverse da quelle d'appartamento, cespugli, prati e coltivazioni floreali e agricole in genere;
o) subiti da veicoli soggetti a immatricolazione e da veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge;
p) ai seguenti beni: denaro, carte Valori, titoli di credito, Gioielli e Preziosi, opere dal valore artistico, attrezzatura oggetto di contratto di leasing;
q) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi Danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
r) causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico;
s) consequenziali ai beni assicurati che non siano direttamente causati dall'azione del Terremoto/Inondazione/Alluvione/Allagamento, quali ad esempio lo sviluppo di fumo gas e vapori o mancata distribuzione di energia elettrica, termica ed idraulica, salvo quanto indicato al precedente art. 43 – "Estensioni di Garanzia (sempre operanti per tutte le Garanzie della Sezione 3)";
t) a enti mobili all'aperto quali capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
u) ai Fabbricati non conformi alle condizioni di operatività indicate all'art. 44 – "Condizioni di operatività della Garanzia: Stato d'uso del Fabbricato".

Inoltre, relativamente alla Garanzia Inondazione, Alluvione ed Allagamento da evento atmosferico, sono esclusi anche i Danni:

v) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, trasudamento, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
w) a enti mobili all'aperto;
x) alle cose assicurate che si trovino ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento per i piani interrati;
y) causati da gelo, disgelo, umidità anche di risalita, stillicidio, infiltrazioni;
z) causati da intasamento, Traboccamento, rottura o Rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, qualora non direttamente correlati all'evento;
aa) a Fabbricati costruiti in aree golenali;
bb) a Impianti fotovoltaici e solari termici se installati a terra;
cc) i Danni da allagamento ammessi ad indennizzo nella Garanzia Incendio All Risks.

SEZIONE 4 – FURTO

COSA È ASSICURATO

Art. 47 - Cose assicurabili
In questa sezione sono assicurabili le seguenti Partite:

- **Contenuto**
- **Impianto fotovoltaico** installato sul Fabbricato indicato in Polizza sempre in abbinamento con analoga Partita Incendio.

Relativamente all'eventuale Contenuto di terzi (esclusi Valori, Gioielli e Preziosi), l'Assicurazione si intende stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto dei terzi, proprietari o comproprietari.

LE GARANZIE

Le seguenti Garanzie sono valide se è indicata in Polizza la relativa Somma assicurata e se è stato pagato il relativo Premio

Art. 48 - Garanzia FURTO (partite Contenuto e Impianto fotovoltaico)
La Compagnia indennizza i Danni Materiali Diretti e Danni Materiali Consequenziali dovuti a sottrazione o danneggiamento provocati dal tentativo di impossessamento delle cose assicurate, qualunque ne sia la causa, **fatte salve le esclusioni previste all'art. 57 – "Esclusioni".**

Art. 49 - Estensioni di Garanzia (sempre operanti)

a) Furto, Scippo o Rapina all'esterno dell'Abitazione
In caso di sottrazione o danneggiamento provocato dal tentativo di impossessamento delle cose assicurate, compresi i Gioielli e Preziosi, avvenuti all'esterno della Abitazione indicata Polizza, all'Assicurato verrà riconosciuto l'Indennizzo fino a:

- **Euro 1.500 (millecinquecento)** se le cose assicurate sono indossate o a portata di mano del Contraente o di componente del suo Nucleo familiare, in tutto il mondo;
- **Euro 2.500 (duemilacinquecento)** se le cose assicurate sono poste in locali di terzi adibiti a villeggiatura non identificati in Polizza;
- **Euro 5.000 (cinquemila)** se le cose assicurate sono temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi.

La Compagnia indennizza inoltre il Furto di effetti personali quando gli stessi si trovano nel bagagliaio dell'autoveicolo di proprietà o in possesso dell'Assicurato **fino ad Euro 1.000 (mille)**; la Garanzia è operante a condizione che il Furto sia perpetrato attraverso l'effrazione o lo scasso dei mezzi di chiusura o di protezione dell'autoveicolo, anche se lasciato incustodito.

b) Gioielli e Preziosi - assicurazione nei mezzi di custodia (non operante in caso di Dimora Saltuaria o Dimora Locata)
Per i Gioielli e Preziosi riposti nei sottoindicati mezzi di custodia, ed a condizione che - relativamente al solo evento Furto - vi sia effrazione degli stessi, la Somma assicurata si intende:

- raddoppiata se in cassaforte o armadio corazzato con i congegni di chiusura attivati;
- triplicata (e comprendete anche i Valori) se in cassette di sicurezza presso banche;

con il massimo, comunque, di Euro 50.000 (cinquantamila) per Sinistro.

c) Indennità aggiuntiva
A parziale deroga di quanto previsto all'art. 48 – "Garanzia FURTO (partite Contenuto e Impianto fotovoltaico)", all'Assicurato verrà riconosciuto **fino al 20% dell'Indennizzo liquidato**, fermo quanto previsto all'art. 18 – "Limite massimo di Indennizzo", per il risarcimento delle seguenti spese, in quanto sostenute e documentate:

- onorari del perito scelto dall'Assicurato, **in conformità a quanto previsto all'art. 60 – "Procedura per la valutazione del Danno"**;
- costi sostenuti per la documentazione del Danno;
- costi per il rifacimento e la duplicazione dei documenti sottratti, **con il limite massimo di Euro 250 (duecentocinquanta)**;
- costi per il rifacimento della serratura dell'Abitazione assicurata in caso di sottrazione delle chiavi di casa, **con il limite massimo di Euro 250 (duecentocinquanta)**.

Franchigie e Limiti di Indennizzo

GARANZIE	FRANCHIGIA (*)	LIMITE INDENNIZZO
Danni a idrotermosanitari, caldaie, termosifoni, split di impianti di condizionamento e simili impianti fissi al servizio del fabbricato	-	**€ 2.000 per Sinistro**
Danni a Valori, all'interno dell'Abitazione	-	**10% della Somma assicurata per il Contenuto**
Danni a Gioielli e Preziosi, all'interno dell'Abitazione	-	**50% della Somma assicurata per il Contenuto con il limite massimo di € 2.500, salvo quanto previsto alla lettera b) dell'art. 49 – "Gioielli e Preziosi – assicurazione nei mezzi di custodia (non operante per Dimora Saltuaria o Dimora Locata)"**
Spese incontrate per le procedure di ammortamento dei titoli di credito per i quali sia prevista tale procedura	-	**€ 5.000 per Sinistro**
Sottrazione o danneggiamento provocato dal tentativo di impossessamento delle cose assicurate (compresi i Gioielli e i Preziosi) all'esterno dell'Abitazione: ▪ **se indossati o a portata di mano del Contraente o di componente del suo Nucleo familiare in tutto il mondo** ▪ **se posti in locali di terzi adibiti a villeggiatura non identificati in Polizza** ▪ **se temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi** ▪ **Furto di effetti personali quando gli stessi si trovano nel bagagliaio dell'autoveicolo di proprietà o in possesso dell'Assicurato**	 - - - -	 **€ 1.500 per Sinistro** **€ 2.500 per Sinistro** **€ 5.000 per Sinistro** **€ 1.000 per Sinistro**
Viene riconosciuto un importo aggiuntivo per il risarcimento delle seguenti spese, in quanto sostenute e documentate: ▪ **onorari del perito scelto dal Contraente** ▪ **costi sostenuti per la documentazione del Danno** ▪ **costi per il rifacimento e la duplicazione dei documenti sottratti** ▪ **costi per il rifacimento della serratura dell'Abitazione assicurata in caso di sottrazione delle chiavi**	- - - - -	**20% dell'Indennizzo liquidato con il massimo di:** - - **€ 250** **€ 250**

(*) Salvo se attivata, come indicato in Polizza, la formulazione con Franchigia ai sensi dell'art. 56 – "Assicurazione con Franchigia (valida solo se espressamente richiamata in Polizza).

COME POSSO PERSONALIZZARE LA COPERTURA

Le seguenti Garanzie facoltative sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza e pagato il relativo Premio

Art. 50 - Garanzia facoltativa Gioielli e Preziosi in aumento (non operante in caso di Dimora Saltuaria o Dimora Locata)
In aumento e ad integrazione di quanto previsto in Tabella "Franchigie e Limiti di Indennizzo" dell'art. 49 – "Estensioni di Garanzia (sempre operanti)", con riferimento a Danni a Gioielli e Preziosi ", il Limite di Indennizzo si intende elevato dell'importo indicato in Polizza alla voce "Gioielli e Preziosi in aumento".

Art. 51 - Garanzia facoltativa Integrativa Scippo
In aumento e ad integrazione di quanto previsto alla Garanzia "Furto, Scippo o Rapina all'esterno dell'Abitazione", lettera a) dell'art. 49 – "Estensioni di Garanzia (sempre operanti)", il Limite di Indennizzo si intende elevato di Euro 1.500 (millecinquecento) che si aggiungono una volta esaurito il Limite di Indennizzo previsto per la suddetta Garanzia.

Art. 52 - Garanzia facoltativa Cassetta di sicurezza
In aumento e ad integrazione di quanto previsto alla Garanzia "Gioielli e Preziosi - assicurazione nei mezzi di custodia (non operante in caso di Dimora Saltuaria o Dimora Locata)", lettera b) dell'art. 49 – "Estensioni di Garanzia (sempre operanti)", il Limite di Indennizzo si intende elevato di Euro 5.000 (cinquemila) che si aggiungono una volta esaurito il Limite di Indennizzo previsto per la suddetta Garanzia.

Art. 53 - Garanzia facoltativa Guasti cagionati dai ladri
In aumento e ad integrazione di quanto previsto alla Garanzia "Guasti cagionati dai ladri", lettera b) dell'art. 26 – "Estensioni di Garanzia (sempre operanti)" della Sezione INCENDIO ALL RISKS, il Limite di Indennizzo si intende elevato di Euro 2.500 (duemilacinquecento) che si aggiungono una volta esaurito il Limite di Indennizzo previsto per la suddetta Garanzia.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

Art. 54 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato
Condizione essenziale per l'efficacia della copertura è che il Fabbricato contenente le cose assicurate **rispetti le caratteristiche costruttive riportare all'art. 27 – "Caratteristiche costruttive del Fabbricato".**

Art. 55 - Forma dell'Assicurazione
L'Assicurazione è prestata nella forma **Primo Rischio Assoluto**, la quale prevede che la Compagnia indennizzi il Danno sino alla concorrenza della Somma assicurata senza l'applicazione della regola proporzionale nei casi indicati dall'art. 1907 c.c. – Assicurazione parziale.

Art. 56 - Assicurazione con Franchigia (valida per la Partita Contenuto e/o per la Partita Impianto fotovoltaico solo se espressamente richiamata in Polizza)
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la "Formula con Franchigia", la Garanzia della sezione Furto, per la quale la stessa è stata resa operante, è prestata con una **Franchigia assoluta di Euro 500 (cinquecento) per Sinistro**.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 57 - Esclusioni
Sono esclusi i Danni:
a) conseguenti o verificatisi in occasione di:
- **Incendio, Esplosione, Scoppio;**
- **trombe d'aria, uragani ed altri sconvolgimenti della natura;**
- **Terremoto, Inondazione, Alluvione, Allagamenti ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno e conseguente crollo e collasso strutturale;**

- Atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, scioperi, tumulti popolari, sommosse;
- guerra ed insurrezioni, occupazione militare o invasione, guerra civile, requisizione e/o ordinanza di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto;
- sciacallaggio;

b) da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, ecc.);
c) conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo del Contraente o da persone che abitano con il Contraente e/o da persone del fatto delle quali il Contraente deve rispondere;
d) dovuti a truffa, estorsione ed appropriazione indebita;
e) causati da animali;
f) per ammanchi riscontrati in sede di inventario, verifica o controllo, a meno che l'Assicurato provi che gli eventi che hanno determinato gli ammanchi stessi rientrino, in relazione al tempo e al modo del loro verificarsi, nelle garanzie di Polizza;
g) conseguenti a smarrimento;
h) causati da atti vandalici non commessi in occasione di Furto, tentato Furto, Rapina e Scippo;
i) a cose mobili all'aperto;
j) a veicoli a motore immatricolati, natanti, aeromobili nonché parti dei medesimi;
k) derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate od altri eventuali pregiudizi o perdita dei profitti sperati;
l) a beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali;
m) a cose diverse dal Contenuto, ad eccezione dell'Impianto fotovoltaico se assicurato;
n) di cui alla lettera b) dell'art. 26 – "Guasti cagionati dai ladri" salvo quanto previsto all'art. 53 – "Garanzia facoltativa Guasti cagionati dai ladri".

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - Valido per la Sezione 1, 2, 3 e 4

Art. 58 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni sottratti e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;

a) avvisare l'Intermediario o la Compagnia entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro o da quando ne ha avuto possibilità, così come indicato dall'art. 1913 c.c. – Avviso all'assicuratore in caso di Sinistro;
b) presentare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo in caso di Sinistro doloso o della Sezione 4. Nella denuncia devono essere indicati: circostanze, modalità e entità approssimativa del Danno, indicando la Compagnia come Assicuratore dei beni sottratti, danneggiati o distrutti. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa alla Compagnia;
c) fornire alla Compagnia, entro i 5 giorni successivi all'avviso una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, etc.) che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti;
d) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche del debitore, nonché esperire - se la Legge lo consente - la procedura di ammortamento.

Se l'Assicurato o il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a) e/o b), può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c. – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'Assicurato deve, altresì, conservare i beni non rubati (in caso di Furto) o rimasti illesi, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del Sinistro, fino a quando il Perito incaricato dalla Compagnia abbia effettuato il sopralluogo per stimare il Danno. Se non viene richiesto il sopralluogo le tracce e gli indizi del Reato ed i residui del Sinistro devono essere conservati fino a quando la Compagnia liquida il Danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna Indennità;

Art. 59 - Esagerazione dolosa del Danno

L'Assicurato che aumenta volutamente l'ammontare del Danno dichiara distrutti e/o rubati beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non rubati, attraverso mezzi e/o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del Sinistro o lo aggrava, od altera gli indizi materiali del Reato in caso di Furto, Rapina o Scippo, perde il diritto all'Indennizzo

Art. 60 - Procedura per la valutazione del Danno

L'ammontare del Danno è concordato dalla Compagnia, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o con una persona da lui designata. Alternativamente le Parti, di comune accordo, possono nominare due Periti, uno per Parte, con apposito atto unico.

I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Resta salva la facoltà di adire agli ulteriori sistemi normativamente previsti per la risoluzione delle controversie.

Art. 61 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il Rischio, e verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti cui all'art. 58 – "Obblighi in caso di Sinistro";
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati e le caratteristiche dell'Abitazione assicurata, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri indicati all'art. 62 – "Valore dei beni assicurati e determinazione del Danno";
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del Danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del Danno effettuata ai sensi dell'art. 60 – "Procedura per la valutazione del Danno", se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere redatto in doppia copia, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c. e d sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l'indennizzabilità del Danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.

Art. 62 - Valore dei beni assicurati e determinazione del Danno

La determinazione del Danno viene effettuata separatamente per ogni Partita assicurata e in base agli eventuali sotto limiti indicati in Polizza:

- **Partita Fabbricato**

  Il valore che il Fabbricato assicurato aveva al momento del Sinistro si determina stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del Fabbricato medesimo, tenendo conto della Somma assicurata o della Superficie dell'Abitazione dichiarata ai sensi dell'art. 28 – "Forma dell'Assicurazione" (se opzionata tale formulazione), escludendo il valore dell'area.

Le spese di ricostruzione devono essere riferite al preesistente tipo e genere di fabbricato; le eventuali migliorie sono a carico del Contraente. L'ammontare del Danno Indennizzabile determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi.

- **Partita Contenuto**
  Il valore che il Contenuto aveva al momento del Sinistro si determina stimando la spesa necessaria per l'integrale rimpiazzo a nuovo del Contenuto medesimo.
  L'ammontare del Danno Indennizzabile si determina come differenza fra il valore di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, funzionalità ed il valore di ciò che rimane del Contenuto stesso dopo il Sinistro, fermi i limiti previsti.
  Nel caso di collezioni parzialmente danneggiate, è riconosciuto il valore dei singoli pezzi danneggiati senza tener conto del deprezzamento della subito dalla collezione.
  Limitatamente alla Sezione Catastrofali per i beni facenti parte del Contenuto acquistati da oltre 12 mesi il valore è determinato in base allo Stato d'uso.

- **Partita Impianto fotovoltaico**
  Il valore che l'Impianto fotovoltaico aveva al momento del Sinistro è ottenuto stimando la spesa necessaria per l'integrale rimpiazzo a nuovo dell'Impianto medesimo, tenendo conto dei kW dichiarati ai sensi dell'art. 37 – "Forma dell'Assicurazione".
  L'ammontare del Danno Indennizzabile si determina come differenza fra il valore di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, funzionalità ed il valore di ciò che rimane dopo il Sinistro dell'Impianto stesso.

- **Gioielli e Preziosi**
  L'ammontare del Danno si determina in base all'equo valore di mercato al momento del Sinistro.

- **Titoli di Credito**
  Il loro valore è dato dalla somma da essi riportata, fatta salava procedura di ammortamento. La validità dell'assicurazione degli effetti cambiari è limitata a quelli suscettibili di esercizio di azione cambiaria.

Il Contraente acquisisce il diritto al pagamento dell'intero Indennizzo purché proceda al rimpiazzo del Contenuto, alla riparazione o ricostruzione del Fabbricato, al rimpiazzo dell'Impianto fotovoltaico, nello stesso luogo o in altre località, sempreché non ne derivi aggravio alla Compagnia. Se ciò non avviene la Compagnia limita l'indennizzo al valore delle cose al momento del Sinistro, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 c.c. – Assicurazione parziale.

Art. 63 - Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito la Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato, prima delle rispettive scadenze, ove previste. Il Contraente deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci. Il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 64 - Bonus annullamento Franchigia
Qualora il Contraente abbia sottoscritto in Polizza la "Formula con Franchigia" e qualora la Compagnia per tre anni consecutivi non abbia liquidato Sinistri che abbiano interessato la stessa Garanzia per i Danni al Fabbricato e/o al Contenuto e/o all'Impianto fotovoltaico assicurati (comprese le Garanzie Furto), la Compagnia, **a parziale deroga delle norme che regolano la Sezioni Incendio All Risks, Impianto fotovoltaico e Furto**, liquida il primo Sinistro indennizzabile

annullando l'applicazione della Franchigia prevista. Per usufruire dell'annullamento della Franchigia si contano le annualità a partire da quella successiva alla data di liquidazione - anche parziale - del Sinistro più recente.
Tale periodo non si interrompe nel caso di sostituzione della Polizza da parte del medesimo Contraente. Qualora la Polizza sia stata emessa in sostituzione o rinnovo, senza soluzione di continuità, di altro analogo contratto della Compagnia riguardante la stessa Abitazione, i termini di cui sopra verranno computati dalla data di decorrenza della Polizza sostituita/rinnovata.

Art. 65 - Coesistenza di più Assicurazioni e Franchigia
Se a protezione delle Partite Incendio (Fabbricato, Contenuto, Impianto fotovoltaico) assicurate con il presente Contratto esiste un'altra assicurazione della Compagnia a copertura del medesimo rischio, in caso di Sinistro, si applica la Franchigia più elevata prevista per la singola Partita e, la stessa, viene applicata una sola volta.

Art. 66 - Anticipo Indennizzi
Per i soli Sinistri della Sezione 1 – INCENDIO ALL RISKS, Sezione 2 - INCENDIO ALL RISKS IMPIANTO FOTOVOLTAICO e della Sezione 3 – CATASTROFI NATURALI, fermo il disposto dell'art. 69 – "Pagamento dell'Indennizzo" - e a richiesta del Contraente - l'Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Compagnia, pari al 50% dell'ammontare presumibile del Danno indennizzabile, **a condizione che:**

- **l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 58 – "Obblighi in caso di Sinistro", e che ne faccia esplicita richiesta;**
- **non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del Danno;**
- **l'Indennizzo presumibile non sia inferiore a Euro 30.000 (trentamila);**
- **non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).**

La Compagnia corrisponderà l'anticipo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo, vale a dire decurtata dell'anticipo sull'Indennizzo già versato.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art. 67 - Recupero delle cose asportate
Relativamente alla Sezione 4 – FURTO, se le Cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia. Qualora la Compagnia abbia risarcito integralmente il Danno, il Contraente ha la facoltà di rientrare in possesso dei beni recuperati. In tal caso il Contraente ha l'obbligo di rimborsare alla Compagnia l'importo corrisposto quale liquidazione del Furto subito. In caso contrario le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia. Se invece la Compagnia ha risarcito il Danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente fino a concorrenza della parte di Danno eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione; il resto spetta alla Compagnia.

Art. 68 - Riduzione della Somma assicurata - reintegro della Somma assicurata.
Relativamente alla Sezione 4 – FURTO, in caso di Sinistro la Somma assicurata, nella forma a Primo rischio assoluto, si intende ridotta con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in corso di un importo uguale a quello del Danno indennizzabile (al netto di eventuali Franchigie) senza corrispondente restituzione del Premio.
Si conviene comunque che, limitatamente al primo Sinistro di ogni annualità assicurativa, la Somma assicurata della Sezione Furto è automaticamente integrata nel valore originario dalle ore 24.00 del giorno del Sinistro, senza alcun onere aggiuntivo per il Contraente. In caso di ulteriori Sinistri nella stessa annualità assicurativa, su richiesta del Contraente e previo consenso della Compagnia, possono essere concordate le condizioni per il reintegro della Somma assicurata.

Art. 69 - Pagamento dell'Indennizzo
Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il Danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del Danno da parte dell'Assicurato, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulle cause del Sinistro il pagamento verrà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti nelle esclusioni delle rispettive Sezioni.

Art. 70 - Riparazione Diretta

Con la RIPARAZIONE DIRETTA, l'Assicurato ha la possibilità di usufruire dell'intervento di una rete di artigiani messi a disposizione dai Periti incaricati dalla Compagnia.

L'Assicurato, in relazione alla Garanzia prestata all'art. 25 – "Garanzia INCENDIO ALL RISKS (partite Fabbricato e Contenuto)", limitatamente ai Danni derivanti da:

- **ACQUA CONDOTTA**
- **TRABOCCAMENTO ACQUA**
- **ROTTURA LASTRE su Fissi e Infissi**
- **GUASTI CAGIONATI DAI LADRI**
- **SPESE DI RICERCA E RIPRISTINO**

per Sinistri in cui l'importo presumibile del Danno Indennizzabile risulti non superiore a Euro 5.000 (cinquemila), potrà liberamente scegliere al momento della denuncia del Sinistro, di usufruire del servizio di **RIPARAZIONE DIRETTA** del Danno.

La scelta della procedura di RIPARAZIONE DIRETTA consente all'Assicurato, per Danni fino ad Euro 5.000 (cinquemila), di non vedersi applicare Franchigie e/o Scoperti e di non dover anticipare il costo della riparazione.

In particolare:

a) **se il Danno preventivato dal Perito incaricato dalla Compagnia non supera l'importo di Euro 5.000 (cinquemila):**
- l'Assicurato potrà scegliere il servizio di Riparazione Diretta al fine di effettuare gli interventi di ripristino indicati nel preventivo, conferendo all'artigiano riparatore indicato dal Perito, mandato di incassare l'Indennizzo dovuto dalla Compagnia e autorizzando lo stesso a pagare tale Indennizzo direttamente al riparatore;
- al termine dei lavori di ripristino, il riparatore emetterà la relativa fattura nei confronti dell'Assicurato; la Compagnia, valutata l'indennizzabilità del Danno, pagherà l'Indennizzo dovuto al riparatore, **fino all'importo massimo di Euro 5.000 (cinquemila)**, senza alcun esborso a carico dell'Assicurato, neanche a titolo di Franchigia e/o Scoperto;
- **tale pagamento estinguerà il debito dell'Assicurato verso il riparatore per le riparazioni effettuate**, nonché quello della Compagnia verso l'Assicurato per l'Indennizzo dovuto, con effetto liberatorio nei confronti dell'Assicurato;

b) **se l'importo preventivato supera il limite di Euro 5.000 (cinquemila), non potrà essere utilizzata la RIPARAZIONE DIRETTA,** per cui il Sinistro verrà gestito dalla Compagnia secondo i criteri dell'Indennizzo ordinario, **con applicazione al Danno accertato delle Franchigie e/o Scoperti previsti;**

c) **qualora non possa essere garantita la fattibilità degli interventi in RIPARAZIONE DIRETTA** (ad esempio in caso di indisponibilità della rete di artigiani riparatori) **la Compagnia si riserva il diritto di procedere alla liquidazione con la modalità dell'Indennizzo ordinario:** in questi casi resta comunque **confermata l'eliminazione di Franchigie e/o Scoperti** (pertanto senza loro applicazione al Danno accertato).

d) **qualora il Sinistro risultasse non indennizzabile**, il Perito si riserva di segnalarlo all'Assicurato; quest'ultimo potrà decidere in autonomia e senza riconoscimento alcuno da parte della Compagnia, se procedere comunque con la **Riparazione Diretta, il tutto a proprie spese.**

Per quanto qui non espressamente disciplinato valgono le norme della presente sezione "Cosa fare in caso di sinistro".

In alternativa a quanto sopra descritto, l'Assicurato potrà liberamente optare per la modalità di **Indennizzo ordinario** senza avvalersi del servizio di RIPARAZIONE DIRETTA. **In questo caso la Compagnia pagherà quanto eventualmente dovuto direttamente all'Assicurato, con l'applicazione di eventuali Franchigie e/o Scoperti al Danno accertato.**

La Riparazione diretta opera in Italia.

SEZIONE 5 – ASSISTENZA ABITAZIONE

Le seguenti Prestazioni sono valide se è richiamata in Polizza la Garanzia Assistenza Abitazione e se è stato pagato il relativo Premio

PREMESSA DI AFFIDAMENTO
La gestione del servizio di Assistenza è stata affidata dalla Compagnia a Europ Assistance Italia S.p.A. (di seguito Europ Assistance).

La Compagnia, lasciando invariati la portata e i limiti delle Prestazioni di Assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio di Assistenza ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di Assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del Contratto.

Le Prestazioni di Assistenza seguono le sorti della Polizza della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della Polizza stessa. Le Prestazioni di Assistenza possono essere richieste direttamente dall'Assicurato/Contraente o da un componente del suo Nucleo Familiare.

COSA È ASSICURATO

Art. 71 - Garanzia ASSISTENZA ABITAZIONE
La Compagnia, per il tramite esclusivo della Struttura Organizzativa, mette a disposizione dell'Assicurato il servizio di Assistenza che si realizza attraverso le seguenti Prestazioni:

ASSISTENZA ABITAZIONE ABITUALE
Le Prestazioni valgono esclusivamente per l'Abitazione abituale e sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo durante il Periodo di efficacia dell'Assicurazione, solo ed esclusivamente sul territorio italiano.

INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico a seguito di guasto all'impianto idraulico dell'Abitazione – esclusi comunque gli eventi successivamente indicati che non danno luogo alla Prestazione – la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo Europ Assistance a proprio carico il costo di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di Euro 200 (duecento) per Sinistro**.
Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
Non danno luogo alla Prestazione:
- **guasti o cattivo funzionamento di apparecchi mobili (lavatrice, lavastoviglie, ecc.);**
- **eventi dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno ai citati apparecchi mobili ed eventi dovuti a negligenza dell'Assicurato;**
- **interruzioni della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne al Fabbricato;**
- **otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;**
- **trabocco dovuto a rigurgito di fogna;**
- **guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.**

INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista a seguito di guasto all'impianto elettrico dell'Abitazione – esclusi comunque gli eventi successivamente indicati che non danno luogo alla Prestazione – la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo Europ Assistance a proprio carico il costo di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di Euro 200 (duecento) per Sinistro**.
Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
Non danno luogo alla Prestazione:
- **corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione dell'ente erogatore di pertinenza dell'Abitazione.**

INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro a seguito di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o Scasso della serratura o dell'impianto di allarme, furto o tentato furto che rendano impossibile entrare nell'Abitazione;
- guasto che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso o di altri mezzi di chiusura dell'Abitazione la cui sicurezza non è più garantita;

la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Europ Assistance a proprio carico il costo di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di Euro 200 (duecento) per Sinistro**.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI D'ACQUA: RISANAMENTO E ASCIUGATURA DELL'ABITAZIONE

Qualora, a seguito di Danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'Abitazione e del relativo Contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Europ Assistance a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un Massimale di Euro 250 (duecentocinquanta) per Sinistro**.

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'Abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato;

La Prestazione non è dovuta:

- **per il caso a) i Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), i Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'Abitazione e i Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;**
- **per il caso b) i Danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.**

INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE 24H

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 ore successive alla segnalazione **esclusi Sabato, Domenica e festivi**.

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 100 (cento) per Sinistro.**

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

INVIO DI UN VETRAIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, che provochino la rottura dei vetri esterni dell'Abitazione la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo Europ Assistance a proprio carico il costo di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di Euro 100 (cento) per Sinistro.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

INVIO DEL SORVEGLIANTE

Qualora l'Assicurato, in seguito ad un Danno indennizzabile a termine di Polizza necessitasse di far vigilare l'Abitazione per la salvaguardia della stessa, la Struttura Organizzativa provvederà a predisporne la vigilanza. Europ Assistance terrà a proprio carico i costi della vigilanza **per un massimo di 7 ore per Sinistro e per Anno assicurativo**.

IMPRESA DI PULIZIE

Qualora, a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l'Abitazione dell'Assicurato necessitasse di pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa di pulizia specializzata, tenendo Europ Assistance a proprio carico la relativa spesa **fino ad un massimo di Euro 150 (centocinquanta) per Sinistro.**

SPESE D'ALBERGO
Qualora, a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l'Abitazione dell'Assicurato fosse danneggiata in modo da non consentire il pernottamento, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla sistemazione in albergo dell'Assicurato, tenendo Europ Assistance a proprio carico la relativa spesa **fino ad un massimo di Euro 250 (duecentocinquanta) per Sinistro e per famiglia.**

RIENTRO ANTICIPATO
Nel caso in cui Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, provochino Danni all'Abitazione tali da rendere necessario il rientro anticipato dell'Assicurato in viaggio utilizzando un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), tenendo Europ Assistance a proprio carico la relativa spesa **fino ad un massimo di Euro 200 (duecento) per Sinistro in caso di viaggio di rientro dall' Italia e fino ad un massimo di Euro 400 (quattrocento) per Sinistro in caso di viaggio di rientro dall'estero.**
L'Assicurato, per ottenere la Prestazione, dovrà fornire alla Struttura Organizzativa adeguata documentazione relativa alle cause del rientro anticipato.

TRASLOCO
(Operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
Qualora, a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l'Abitazione sia resa inabitabile per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data dell'evento, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino alla nuova Abitazione o deposito in Italia, tenendo Europ Assistance a proprio carico il costo del relativo trasloco **fino ad un massimo di Euro 1.000 (mille) per Sinistro**.
Resta a carico dell'Assicurato il costo relativo all'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi del trasloco.
Nel caso in cui, in seguito all'evento che ha reso inabitabile la sua Abitazione, l'Assicurato abbia già provveduto a trasportare presso altri luoghi parte o totalità degli oggetti che ivi si trovavano, Europ Assistance effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'Abitazione inabitabile.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 72 - Esclusioni
Sono esclusi i Danni provocati o dipendenti da:
a) dolo dell'Assicurato;
b) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
c) atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
d) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni;
e) gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;
f) pioggia, grandine e vento limitatamente ai Danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei;
g) precipitazioni atmosferiche all'interno dell'Abitazione;
h) subiti da immobili diversi dall'Abitazione abituale.
Sono inoltre esclusi i Danni:
i) conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti dal presente Contratto;
j) all'impianto nel quale si sia verificato l'evento se determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
k) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 73 - Come attivare le Prestazioni Assistenza Abitazione
Per usufruire delle Prestazioni di Assistenza, sopra indicate, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa – in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 - ai seguenti recapiti:

- dall'Italia al numero: 800 542 009
- dall'estero al numero: +39.02.58.28.65.49
- se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a: **EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI)**
- oppure inviare un fax al numero: +39.02.58.47.72.01

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

a. Il tipo di Assistenza di cui necessita
b. Cognome e Nome
c. Numero di Polizza preceduto dalla sigla **NICT**
d. Indirizzo del luogo in cui si trova
e. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'Assistenza.

Art. 74 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza dal diritto alla Prestazione ai sensi dell'art. 1915 c.c. – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

B. SETTORE PATRIMONIO

SEZIONE 6 – RESPONSABILITÀ CIVILE

Le seguenti Garanzie sono valide se è indicato in Polizza il relativo Massimale e se è stato pagato il relativo Premio

COSA E CHI ASSICURATO

Art. 75 - Garanzia Responsabilità Civile Proprietà dell'Abitazione
La Compagnia tiene indenne il **Contraente**, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale **civilmente responsabile, ai sensi di legge, per fatto proprio o per fatto delle persone delle quali il Contraente deve rispondere per Danni involontariamente cagionati a terzi:**

- per morte o lesioni personali;
- per danneggiamenti a cose;
- per Danni ad animali;

in conseguenza di un fatto inerente la **proprietà dell'Abitazione** indicata in Polizza.
È compresa la responsabilità civile per Danni conseguenti alla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza dell'Abitazione (anche tenuti a parco o giardino, nonché attrezzature sportive e giochi, alberi, aree scoperte, recinzioni e cancelli).

Se l'Assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i Danni di cui il Contraente-condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i Dnni di cui debba rispondere pro-quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

È compresa, a titolo esemplificativo e non limitativo, la responsabilità civile per Danni derivanti:

a) da caduta di neve e ghiaccio non rimossi tempestivamente da tetti, balconi e terrazze del Fabbricato assicurato;
b) la mancata rimozione di neve o ghiaccio da marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici
c) dall'esecuzione di lavori di:
   - ordinaria manutenzione del fabbricato e di giardini o parchi di pertinenza dello stesso, potatura, sfrondamento o abbattimento di alberi;
   - straordinaria manutenzione del fabbricato, **con esclusione dell'ampliamento e della sopraelevazione del Fabbricato assicurato**: la Garanzia opera per la responsabilità del Contraente nella sua qualità di committente dei lavori. L'operatività della Garanzia è subordinata alla condizione essenziale che siano stati designati i responsabili previsti dal D. Lgs. 81/2008 e che queste persone siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa in vigore al momento del Sinistro. **Si intendono comunque esclusi i Danni dei quali il Contraente debba rispondere per vizi dei progetti da esso forniti all'impresa esecutrice dei lavori**;
d) da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un Sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione;
e) da caduta di antenne radiotelevisive o di pannelli solari termici o fotovoltaici installati sul Fabbricato assicurato.

È inoltre compresa, qualora in Polizza sia indicato "Dimora Locata", la responsabilità civile del Contraente per morte o lesioni personali o per danneggiamenti a cose e animali subiti dagli occupanti dell'Abitazione e cagionati – oltre che dal Fabbricato indicato – dal Contenuto di proprietà del Contraente stesso. La presente Garanzia opera **a parziale deroga della lettera b) dell'art. 83 – "Esclusioni" e con applicazione di una Franchigia, relativamente ai soli Danni a cose, di Euro 250 (duecentocinquanta) per Sinistro.**

Art. 76 - Garanzia Responsabilità Civile Vita Privata

La Compagnia tiene indenne il Contraente, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), **quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per fatto proprio o per fatto delle persone delle quali il Contraente deve rispondere per Danni involontariamente cagionati a terzi, in tutto il mondo:**

- per morte o lesioni personali;
- per danneggiamenti a cose;
- per Danni ad animali;

in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della **vita privata e di relazione**.

Si intende compresa, a titolo esemplificativo e non limitativo, la responsabilità civile per Danni derivanti:

a) dalla conduzione di abitazioni (anche temporaneamente prese in locazione) nonché da lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia nelle stesse;
b) la mancata rimozione di neve o ghiaccio da marciapiedi o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici;
c) da attività domestiche derivanti dalla conduzione delle abitazioni e della famiglia;
d) dall'uso di apparecchi domestici;
e) dalla somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
f) dall'organizzazione di feste familiari o tra amici;
g) dalla caduta all'esterno di oggetti;
h) da inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo **con il sotto limite di Euro 50.000 (cinquantamila) per Sinistro e Anno assicurativo**, comprese le spese di salvataggio ai sensi dell'art. 1914 c.c. – Obbligo di Salvataggio;
i) dalla partecipazione del Contraente, del coniuge e/o convivente di fatto, quali genitori alle attività della scuola e ad ogni altra attività autorizzata dalle Autorità scolastiche (gite, visite ecc.);
j) dall'attività di volontariato, **con esclusione di attività infermieristica o medica**;

k) dalla pratica di hobby quali modellismo, (**con esclusione dei Danni ai modelli di terzi**), bricolage, giardinaggio compreso l'uso di motofalciatrici, motoseghe, tagliasiepe o simili;
l) dall'esercizio di attività ricreative ed altre attività non retribuite, esclusa comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo;
m) dalla pratica amatoriale di sport comuni, **esclusi il paracadutismo e la pratica del parapendio ed altri sport aerei in genere e quelli motoristici**, svolti sia individualmente che in squadra e senza forma di remunerazione, **salvo i rimborsi delle spese sostenute;**
n) da Incendio, Esplosione o Scoppio ai locali temporaneamente presi in locazione per la villeggiatura, nonché all'arredamento ivi contenuto (**ciò a parziale deroga della lettera j) dell'art. 83 – "Esclusioni "**);
o) da fatto colposo in qualità di pedone;
p) dalla proprietà od uso di biciclette o di carrozzelle per disabili (entrambi anche a motore);
q) da proprietà od uso di imbarcazioni a vela o a remi, comunque senza motore e di lunghezza non superiore a 7,50 m di lunghezza, nonché di tavole con o senza vela o di giocattoli (anche a motore);
r) dalla proprietà, detenzione ed uso di armi, (anche da fuoco e relative munizioni) nel rispetto delle norme vigenti al momento del Sinistro, **esclusa l'attività venatoria**;
s) da attività di babysitter;
t) da lesioni o morte involontariamente causati agli addetti ai servizi domestici (anche se occasionali), a babysitter, colf o badanti, non riconducibili al rischio della proprietà;
u) da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi o di professioni, conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini della presente Garanzia;
v) dalla pratica di campeggio nei luoghi dove è consentito, dalla proprietà ed uso, esclusivamente in aree private non equiparate ad aree pubbliche, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
w) dalla proprietà o custodia a qualsiasi titolo di animali da cortile e di animali domestici, **esclusi i bovini e gli animali da traino o da soma**;
x) da fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere;
y) da mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati al Contraente, per lesioni o morte da essi subiti, purché tale attività non venga svolta con carattere professionale o a titolo oneroso;
z) da messa in circolazione, a insaputa del Contraente, di veicoli a motore da parte di figli minorenni o incapaci per legge, la Garanzia è operante:
   - per la rivalsa nei confronti del Contraente da compagnie di assicurazione in caso di eccezioni inopponibili al terzo o al Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell'art. 285 del Codice delle Assicurazioni Private;
   - in caso di inesistenza della polizza per i rischi da circolazione (polizza RCA), sempreché il veicolo non sia di proprietà del Contraente;
   - per le richieste di somme eccedenti il massimale della polizza RCA o di quello previsto dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

     La Garanzia è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore di proprietà del Contraente, all'esistenza di polizza RCA ed in regola con il pagamento del Premio.

Art. 77 - Soggetti assicurati

Relativamente alla Garanzia prestata all'art. 75 – "Garanzia Responsabilità Civile Proprietà dell'Abitazione", i soggetti assicurati sono il Contraente, in quanto proprietario dell'Abitazione indicata in Polizza, ed eventuali comproprietari.

Relativamente alla Garanzia prestata all'art. 76 – "Garanzia Responsabilità Civile Vita Privata", i soggetti assicurati sono:

- il Contraente e i familiari (incluso il convivente di fatto del Contraente) che risultino, al momento del Sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso e risiedano in Italia; la Garanzia è comunque operante iper il fatto dei figli minori che non vivono stabilmente con il Contraente separato e affidati all'altro coniuge;
- gli addetti ai servizi domestici e i collaboratori familiari in genere, limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore del Contraente.

COME POSSO PERSONALIZZARE LA COPERTURA

Le seguenti Garanzie facoltative sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza e pagato il relativo Premio aggiuntivo

Art. 78 - Garanzia Ricorso Terzi (acquistabile in abbinamento alle Sezioni Incendio All Risks, Incendio Impianto fotovoltaico e Responsabilità Civile)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne il Contraente, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza alla voce "Ricorso Terzi", delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, **quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per Danni Materiali Diretti cagionati alle cose di terzi dovuti a:**

- Incendio, Esplosione, Scoppio;
- acqua condotta (intendendosi acqua o fluidi presenti in impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o condizionamento, relativi raccordi anche esterni alla muratura, nonché fuoriusciti da arredamento domestico);

verificatisi nel Fabbricato identificato in Polizza o determinati da cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute.

L'Assicurazione è estesa ai Danni conseguenti da interruzione o sospensione - totale o parziale - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del Massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i Danni:

- **a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Il Contraente deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente. Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 c.c. – Assicurazione della responsabilità civile.

Non sono considerati terzi rispetto al Contraente:

a) **il coniuge, il convivente di fatto;**
b) **i genitori ed i figli del Contraente e/o coniuge e se conviventi, i loro ascendenti e discendenti nonché ogni altro parente o altra persona convivente.**

A parziale deroga del punto b), sono considerati terzi i genitori e i figli, non conviventi, che abbiano dimora in locali separati ma facenti parte dello stesso Fabbricato in cui è situata l'Abitazione assicurata dal Contraente.

Qualora attivata in abbinamento alla Sezione Responsabilità Civile, la presente Garanzia facoltativa opera in deroga all'art. 83 – "Esclusioni" e ad integrazione degli artt. 75 – "Garanzia Responsabilità Civile Proprietà dell'Abitazione" e 76 – "Garanzia Responsabilità Civile Vita Privata.

Art. 79 - Garanzia Responsabilità Civile Bed & Breakfast/Affittacamere (acquistabile in abbinamento alla Sezione Responsabilità Civile)

Ad integrazione di quanto previsto negli artt. 75 – "Garanzia Responsabilità Civile Proprietà dell'Abitazione" e 76 "Garanzia Responsabilità Civile Vita Privata", l'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile del Contraente nella sua qualità di proprietario e/o gestore di Bed & Breakfast o Affittacamere per lesioni o morte subiti dagli ospiti.

La Garanzia opera a condizione che siano rispettate le norme vigenti.

La presente Garanzia opera anche nei casi in cui l'assicurazione della responsabilità civile inerente la gestione di Bed & Breakfast è obbligatoria in base alla normativa regionale.

Art. 80 - Garanzia Responsabilità Civile dell'Insegnate (acquistabili in abbinamento alla Sezione Responsabilità Civile)

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 75 – "Garanzia Responsabilità Civile Vita Privata", l'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante alla persona identificata in Polizza ai sensi di legge nella sua qualità di insegnante per Danni involontariamente cagionati a terzi, compresi gli alunni, per morte o lesioni personali o per danneggiamenti a cose e animali, in particolare:

a) nello svolgimento delle attività didattico formative ai sensi del D. Lgs. 297/1994;

b) nello svolgimento della vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza a scuola nonché durante l'uscita dalla medesima e durante il doposcuola;
c) nello svolgimento di lezioni private;
d) durante le gite scolastiche, visite presso aziende, musei (con esclusione dei Danni a beni artistici e culturali);
e) per la rivalsa INAIL ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente Garanzia opera anche per la rivalsa dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 61 della Legge 312/1980 in caso di colpa dell'insegnante.

Franchigie e Limiti di Indennizzo

GARANZIE	FRANCHIGIA	LIMITE INDENNIZZO
Responsabilità Civile Proprietà dell'Abitazione solo se "Dimora Locata": - Danni agli occupanti dell'Abitazione	**€ 250 relativamente a Danni a cose**	-
Responsabilità Civile Vita Privata: - Danni derivanti da inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo	-	**€ 50.000 per Sinistro e Anno assicurativo**
Garanzia facoltativa Ricorso terzi: - Danni conseguenti da interruzione o sospensione - totale o parziale - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi	-	**20% del Massimale**

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

Art. 81 - Persone non considerate Terzi
Non sono considerati terzi:
a) le persone la cui responsabilità è coperta dall'Assicurazione;
b) il coniuge o il convivente di fatto;
c) i figli ed i genitori del Contraente e del coniuge o convivente di fatto;
d) se conviventi, gli ascendenti e discendenti ed ogni altro parente dei soggetti indicate alle lettere a) e b);
e) i minori in affidamento familiare;
f) gli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere che subiscano il Danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai Danni a cose.

Limitatamente ai Danni a cose e per i soli rischi derivanti dalla responsabilità civile della proprietà o della conduzione dell'Abitazione indicata in Polizza, sono considerati terzi i genitori ed i figli, non conviventi, che abbiano dimora in locali separati ma facenti parte dello stesso Fabbricato in cui è situata l'Abitazione assicurata del Contraente.

Art. 82 - Non cumulo di Massimali
Qualora siano operanti entrambe le Garanzie di cui agli artt. 75 – "Garanzia Responsabilità Civile Proprietà dell'Abitazione" e 76 – "Garanzia Responsabilità Civile Vita Privata", il Massimale indicato in Polizza si intende quale massima esposizione della Compagnia per un Sinistro che coinvolga contemporaneamente le due citate garanzie.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 83 - Esclusioni
1) Relativamente alla Garanzia prestata all'art. 75 – "Garanzia Responsabilità Civile Proprietà dell'Abitazione", non sono coperti i Danni:
a) al Contraente e alle persone non considerate terzi;
b) non derivanti dalla proprietà dell'Abitazione assicurata o - in caso di Abitazione in condominio - dalla comproprietà delle parti comuni del condominio, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo la

"Responsabilità Civile Vita Privata e di relazione", la "Responsabilità Civile per Animali Domestici" e la "Responsabilità Civile del Cacciatore";

c) da proprietà di abitazioni diverse da quella indicata in Polizza;
d) da inquinamento dell'ambiente, in particolare dell'acqua, dell'aria e del suolo, da qualsiasi causa determinato;
e) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
f) diversi da morte o lesioni personali o danneggiamenti a cose e animali;
g) derivanti dalla proprietà, dalla circolazione o da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore ed aeromobili su strade private;
h) derivanti da impiego di macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persone non abilitate;
i) da Furto;
j) a cose da Incendio;
k) dall'esercizio da parte del Contraente o di terzi di industrie, commerci, arti e professioni;
l) a cose o animali che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate e scaricate;
m) da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, ecc.;
n) da onde elettromagnetiche, amianto o organismi geneticamente modificati.

2) Relativamente alla Garanzia prestata all'art. 76 – "Garanzia Responsabilità Civile Vita Privata", non sono coperti i Danni:
a) derivanti dall'attività professionale o da altre attività retribuite, anche se svolte in maniera occasionale, salvo quanto previsto alla lettera s) dell'art. 76 – "Garanzia Responsabilità Civile Vita Privata" e per gli addetti ai servizi domestici e per i collaboratori familiari in genere nell'espletamento delle mansioni;
b) derivanti dall'attività venatoria (Responsabilità Civile del Cacciatore);
c) derivanti dalla proprietà/comproprietà dell'Abitazione indicata in Polizza ed in genere dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi;
d) rientranti nella Responsabilità Civile obbligatoria ai sensi del Titolo X del Codice delle Assicurazioni Private (Assicurazione obbligatoria per veicoli a motore o natanti) e da impiego di aeromobili;
e) causati da veicoli a motore muniti di targa ai sensi del Codice della Strada, salvo quanto previsto all'art. 48 comma x);
f) derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione avente lunghezza superiore a 7,50 m o dalla pratica di sport d'acqua con mezzi a motore;
g) diversi da morte e lesioni personali o danneggiamento di cose o di animali;
h) derivanti da attività informatica in genere, compreso uso o abuso di Internet o sistemi similari, violazione intenzionale o meno di qualsiasi diritto d'autore, qualsiasi Danno causato da virus informatici o software, alterazione di dati o di software, perdita di dati e simili danneggiamenti;
i) da Furto;
j) a cose da incendio;
k) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
l) a cose in consegna o custodia o detenute a qualsiasi titolo o scopo;
m) conseguenti alla committenza o esecuzione di lavori all'Abitazione indicata sul Modulo di Polizza diversi dalla manutenzione ordinaria;
n) derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali dell'Abitazione;
o) dall'esercizio, nell'Abitazione, da parte del Contraente o di terzi di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi o di professioni o dall'esercizio di Bed & Breakfast/Affittacamere;
p) derivanti dalla partecipazione ad attività sportive a carattere agonistico o remunerato (salvo il rimborso spese), sport motoristici, soft-air e sport ad esso assimilabili;
q) conseguenti ad inquinamento non accidentale dell'acqua, dell'aria o del suolo;
r) conseguenti a deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua e falde acquifere;
s) alla salute causati da tabacco, funghi, batteri;

t) **di infezione da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);**
u) **di contagio da virus HIV;**
v) **da malattia contagiosa in genere;**
w) **derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche o da detenzione o dall'impiego di esplosivi;**
x) **derivanti direttamente o indirettamente:**
   - **da prodotti geneticamente modificati;**
   - **dall'emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici;**
   - **dall'amianto;**
y) **di natura punitiva per sinistri verificatisi in USA e Canada.**

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 84 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, l'Assicurato deve informarne per iscritto l'Intermediario o la Compagnia, entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, (come indicato dall'art. 1913 c.c. – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro). La Denuncia deve contenere la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.
Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c. – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

Art. 85 - Gestione delle Vertenze
La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle Vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.
L'Assicurato deve trasmettere alla Compagnia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.
Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla Legge, la Compagnia si riserverà il diritto di non gestire la Vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese verranno ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. **La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.**

Art. 86 - Pagamento dell'Indennizzo
Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il Danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro il termine di 90 giorni, salvo che la vicenda sfoci in contenzioso o precontenzioso (Arbitrato, Mediazione, Accertamento tecnico preventivo).

C. SETTORE CYBER

SEZIONE 7 – CYBER

COSA È ASSICURATO

Art. 87 - Oggetto del Piano assicurativo
La Compagnia, nei limiti indicati in Polizza e delle Condizioni di Assicurazione, offre all'**Assicurato e/o il suo Nucleo Familiare** un Piano assicurativo con Garanzie predefinite a copertura dei rischi e delle frodi legate all'utilizzo del web.
Il pacchetto assicurativo si compone delle seguenti Garanzie:

- Responsabilità Civile
- Perdite Pecuniarie (Home Banking e Acquisto online)
- Tutela Legale Cyber
- Assistenza

LE GARANZIE

Le seguenti Garanzie/Prestazioni sono valide se è richiamato in Polizza il Piano Cyber e se è stato pagato il relativo Premio

A. GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 88 - Oggetto dell'Assicurazione
La Compagnia tiene indenne **l'Assicurato e/o il suo Nucleo Familiare** di quanto sia tenuto a pagare a terzi a seguito di un attacco informatico che abbia colpito il sistema informatico dell'Assicurato stesso e che questi non abbia potuto contrastare, che ha comportato alterazione, cancellazione, danneggiamento, accesso non autorizzato, divulgazione di dati archiviati nel sistema informatico di terzi o indisponibilità del sistema informatico di terzi, **fino a concorrenza del Massimale di Euro 20.000 (ventimila) per Sinistro e per Anno assicurativo.**

B. GARANZIA PERDITE PECUNIARIE

Art. 89 - Oggetto dell'Assicurazione
La Compagnia tiene indenne l'**Assicurato e/o il suo Nucleo Familiare** dei Danni monetari subiti in caso di accesso non autorizzato a conti correnti on-line, utilizzo fraudolento di carte di credito e sottrazione illecita di fondi a condizione che non abbia ricevuto alcun rimborso da parti terze.

La Garanzia opera con riferimento a:

A. Home banking
Rimborso dell'importo illegalmente sottratto all'Assicurato tramite illegale trasferimento elettronico di importi dal Conto corrente on-line, effettuato da un terzo all'insaputa dell'Assicurato a causa di accesso diretto e non autorizzato al conto stesso avvenuto tramite un malware oppure a seguito della divulgazione involontaria di dati a un terzo in seguito a un'azione di phishing o di pharming.
La Garanzia opera fino a concorrenza di Euro 15.000 (quindicimila) per Sinistro e per Anno assicurativo e con applicazione su ciascun Sinistro di uno Scoperto del 10% del Danno con un minimo di Euro 250 (duecentocinquanta).

B. Acquisto online
Rimborso dell'importo che l'Assicurato ha pagato per il tramite di un pagamento elettronico quando lo stesso è stato

indotto in maniera fraudolenta da parte di un terzo ad acquistare un bene o un servizio che non sia stato reso disponibile entro 14 giorni dalla data concordata e/o anticipata, a condizione che l'Assicurato sia in possesso di documento scritto di rifiuto di rimborso dell'importo illegalmente sottratto da parte dell'Istituto di credito e/o dell'emittente della Carta di pagamento e/o dell'emittente del Portafoglio elettronico tramite i quali è stato eseguito il pagamento elettronico.
La Garanzia opera fino a concorrenza di Euro 3.000 (tremila) per Sinistro e per Anno assicurativo e con applicazione su ciascun Sinistro di uno Scoperto del 5% del Danno con un minimo di Euro 200 (duecento).

Art. 90 - Condizioni di operatività della Garanzia
La copertura assicurativa è valida a condizione che:
- il Contraente sia una persona fisica;
- gli Apparati Digitali connessi siano costantemente aggiornati;
- gli Apparati Digitali connessi utilizzati dall'utente per le attività e i pagamenti online, siano dotati di un sistema di sicurezza valido e aggiornato;
- l'Assicurato adotti tecniche di Autenticazione a due fattori (2FA) o, in alternativa, effettui regolarmente la modifica delle password di accesso.

C. GARANZIA TUTELA LEGALE CYBER

PREMESSA DI AFFIDAMENTO
La Compagnia per la gestione e liquidazione dei Sinistri di Tutela Legale e Cyber Risk si avvale di:

ARAG SE
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito denominata ARAG)
Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona

Principali riferimenti:
- Telefono centralino: +39 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di Sinistro: +39 045.8290557,
- mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@arag.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro +39 045.8290449

alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Art. 91 - Oggetto dell'Assicurazione
Le Prestazioni vengono fornite agli Assicurati **esclusivamente quali utenti web e di Social e Media Network**, nei seguenti casi

1. DELITTI COLPOSI O CONTRAVVENZIONI
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.
La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

2. DELITTI DOLOSI
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi.
La Garanzia opera se:
- **l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;**
- **il Reato è derubricato da doloso a colposo;**
- **il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato;**
- **il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il Reato si estingue per prescrizione;**

La Garanzia non opera nei casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli Assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.
Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del Reato da doloso a colposo, **l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.**
L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.
La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

3. DANNI SUBITI
Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per Danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi.
La Garanzia opera solo nei casi di rinvio a giudizio del terzo.
Sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su Social e Media Network.
La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

4. ACQUISTI SUI PORTALI
Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze contrattuali relative agli acquisti effettuati nel corso della vita privata su portali di e-commerce (commercio elettronico), **successivi alla data di effetto della presente Polizza, se il valore in lite è pari o superiore ad Euro 200 (duecento).**
La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

5. VERTENZE CON I FORNITORI DI SERVIZI WEB
Sono coperte le spese sostenute per le seguenti Vertenze contrattuali, **se il valore in lite è pari o superiore ad Euro 200 (duecento):**
- con il fornitore del servizio di connessione internet degli Assicurati
- con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata degli Assicurati

La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

La Garanzia è prestata per un Massimale di Euro 15.000 (quindicimila) per Sinistro e di Euro 80.000 (ottantamila) per Anno assicurativo.

Art. 92 - Spese coperte dalla Garanzia
Se l'Assicurato è coinvolto in una Vertenza rientrante **nei casi indicati nella presente Polizza**, la Compagnia, **nei limiti stabiliti dalla Polizza**, copre le seguenti spese:
1. compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della Vertenza;
2. compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
3. compensi dell'avvocato per la querela, **se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
4. compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da ARAG;**
5. Spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
6. spese di esecuzione forzata, **fino a due tentativi per Sinistro;**
7. spese dell'organismo di mediazione, **se la mediazione è obbligatoria;**
8. spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
9. compensi dei Periti;
10. Spese di giustizia;
11. spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio.

Art. 93 - Soggetti Assicurati
Le Prestazioni vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati di seguito identificati:
- il Contraente;
- il coniuge o partner convivente del Contraente;

- i componenti del suo Nucleo Familiare **presenti nel certificato di stato di famiglia.**

Nel caso di Vertenze fra Assicurati con la stessa Polizza le Prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.

Art. 94 - Spese non coperte

Se l'Assicurato è coinvolto in una Vertenza, la Compagnia non copre le seguenti spese:

- **compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'avvocato;**
- **compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;**
- **compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;**
- **spese per l'indennità di trasferta;**
- **spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per Sinistro;**
- **spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;**
- **imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di giustizia;**
- **multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;**
- **spese non concordate con ARAG;**
- **ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;**
- **spese recuperate dalla controparte.**

La Compagnia inoltre non copre:

1. **per i delitti dolosi in ambito web:**
   - **le spese sostenute nei casi di estinzione del Reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato;**
2. **per i Danni subìti in ambito web:**
   - **le spese sostenute nei casi di mancato rinvio a giudizio del terzo;**
   - **le spese sostenute per la Fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG;**
   - **le spese sostenute per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della Vertenza e per l'intervento del Perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.**

Art. 95 - Operatività delle Garanzie in presenza di Polizza di Responsabilità Civile

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, **le Garanzie previste in Polizza operano a secondo Rischio,** quindi dopo l'esaurimento del Massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

Art. 96 - Limiti di copertura

1. **Le spese legali sono coperte per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio.**
2. **Nel caso di Vertenze fra Assicurati le Garanzie operano unicamente a favore del Contraente.**
3. **La Garanzia ACQUISTI SUI PORTALI copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore ad Euro 200 (duecento).**
4. **La Garanzia VERTENZE CON I FORNITORI DI SERVIZI WEB copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore ad Euro 200 (duecento).**
5. **Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, le Garanzie previste in Polizza operano a secondo Rischio.**

Art. 97 - Estensione territoriale

Le Prestazioni **valgono per i Sinistri che siano insorti in tutto il Mondo sempreché l'Ufficio Giudiziario competente si trovi in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

D. GARANZIA ASSISTENZA

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni sottoindicate relative alle Garanzie di Assistenza Digitale, è stata affidata dalla Società:

Inter Partner Assistance Services S.r.l.
Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
Numero telefonico +39 06 42115333

La Compagnia, lasciando invariati la portata e i limiti delle Prestazioni di Assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio di Assistenza ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di Assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del Contratto.

Le Prestazioni di Assistenza seguono le sorti della presente Polizza della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della Polizza stessa.
Le prestazioni di Assistenza possono essere richieste direttamente dall'Assicurato o da un componente del suo Nucleo Familiare.

Art. 98 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia fornisce – da remoto o, se necessario, a domicilio – l'Assistenza Digitale che possa occorrere all'Assicurato per la soluzione di problemi di funzionamento dei propri Apparati Digitali "Home" e Apparati Digitali "Mobile" come definiti nel Glossario.

In tale Assistenza rientrano le seguenti attività:

A. Ripristino dell'operatività dell'Apparato Digitale "Home" e dell'Apparato Digitale "Mobile"

Qualora l'Assicurato, a causa di Malfunzionamento del proprio Apparato Digitale, necessiti di aiuto per ripristinarne l'operatività e se necessario riconfigurarlo, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa fase preliminare, la Centrale Operativa effettuerà con l'Assicurato un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell'Apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che l'Assicurato si trova in prossimità dell'Apparato Digitale per il quale chiede supporto, la Centrale Operativa chiederà all'Assicurato di confermare che l'apparato sia acceso ed alimentato (cioè, collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche) e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall'Assicurato non sia dovuto al fatto che l'Apparato non è alimentato correttamente.

Se le verifiche preliminari non sono sufficienti a risolvere il problema, la Centrale Operativa fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nella risoluzione del Malfunzionamento, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di Cobrowsing o Videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto all'Apparato Digitale malfunzionante. Qualora anche l'Assistenza da remoto sia inconcludente o l'Assicurato non riesca a fornire all'operatore della Centrale Operativa il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione dell'Apparato Digitale, la Centrale Operativa, invierà presso il domicilio dell'Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica al domicilio).

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato si impegna e si rendersi disponibile e a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo preliminare che il problema di Malfunzionamento non sia dovuto ad Apparato Digitale rotto a causa di Danno Accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica (problemi che andranno risolti dall'Assicurato con il proprio gestore).

Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di Malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell'Assicurato, il costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio verrà interamente addebitato all'Assicurato.

In alternativa all'invio del tecnico specializzato, la Centrale Operativa – a proprio insindacabile giudizio -può organizzare l'invio di un corriere presso il domicilio dell'Assicurato per prelevare l'Apparato Digitale ed effettuare la riparazione in un laboratorio autorizzato. In seguito alla riparazione dell'Apparato Digitale la Centrale Operativa organizza la consegna dello stesso presso l'Abitazione dell'Assicurato.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo del corriere, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

B. Ripristino dell'operatività della Rete Domestica (Apparato Digitale "Home")

Qualora l'Assicurato a causa di Malfunzionamento della propria Rete Domestica necessiti di aiuto per ripristinare la connessione e riconfigurare la propria rete internet, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa fase preliminare, la Centrale Operativa effettuerà con l'Assicurato un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell'Apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che l'Assicurato si trova in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto. La Centrale Operativa chiederà all'Assicurato di confermare che il dispositivo sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche), che sia presente una connessione internet attiva e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall'Assicurato non sia dovuto al fatto che il dispositivo non è alimentato correttamente.

Se le verifiche preliminari non fossero sufficienti a risolvere il problema, la Centrale Operativa fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nel ripristino e riconfigurazione della rete internet, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di Cobrowsing o Videobrowsing per intervenire direttamente sul Dispositivo. A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto allo scopo di ripristinare il funzionamento della Rete Domestica. Qualora anche l'Assistenza da remoto sia inconcludente o l'Assicurato non riesca a fornire all'operatore della Centrale Operativa il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione della rete internet, la Centrale Operativa invierà presso l'Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica al domicilio).

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato si impegna e si rendersi disponibile e a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto ad Apparato Digitale rotto a causa di Danno Accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica, (problemi che andranno risolti dall'Assicurato con il proprio gestore).

Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di Malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell'Assicurato, il costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio verrà interamente addebitato all'Assicurato.

C. Intervento a seguito di virus (sull' Apparato Digitale "Home" e sull'Apparato Digitale "Mobile")

In caso di Malfunzionamento imputabile a un virus o malware, qualora l'Assicurato necessiti di supporto alla rimozione dello stesso, e alla eventuale installazione di programmi antivirus, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa prima fase, avuta conferma che l'Assicurato sia in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, verranno eseguiti dalla Centrale Operativa alcuni controlli basilari propedeutici all'assistenza vera e propria.

La Centrale Operativa fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nella rimozione del virus e alla eventuale installazione di programmi antivirus, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di Cobrowsing o Videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto all'Apparato Digitale malfunzionante. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni di Assistenza, la Compagnia non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 99 - Limiti di Indennizzo

- La copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di **Carenza di 15 giorni**, decorrendo dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, ovvero la data di acquisto della Polizza.
- La Compagnia potrà effettuare solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che siano in grado di non alterare l'eventuale garanzia originale del fabbricante/rivenditore.
- La Compagnia potrà prendere a carico solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che vengano effettuati su Apparati Digitali "Mobile" provvisti di regolare licenza.
- La Compagnia prende a carico **massimo 2 interventi per Anno assicurativo** sugli Apparati Digitali "Mobile" e 2 interventi per Anno assicurativo sugli Apparati Digitali "Home".

L'Assicurazione è valida per i Sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 100 - Esclusioni

Relativamente alla Garanzia Responsabilità Civile sono escluse le richieste di risarcimento riconducibili a:

a) Danni dovuti a lesioni personali, malattia, morte;
b) Danni relativi a Responsabilità Contrattuali;
c) responsabilità professionale attribuibile a:
  I. la prestazione o la mancata prestazione di servizi professionali e/o di consulenza professionale a terzi da parte dell'Assicurato;
  II. una violazione o una presunta violazione di qualsiasi contratto per la fornitura di servizi professionali e/o di consulenza professionale a terzi da parte dell'Assicurato;
d) Danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dall'Assicurato;
e) Danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di Terzi, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell'Assicurato;
f) conoscenza pregressa, intendendo con ciò qualsiasi tipo di Attacco Informatico di cui l'Assicurato era a conoscenza prima dell'inizio del Periodo di Durata dell'Assicurazione.

Relativamente alla Garanzia Perdite Pecuniarie

La stessa non opera nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni previste all'art. 90 – "Condizioni di operatività della Garanzia" e nel caso in cui il Danno economico sia:

a) stato totalmente rimborsato dall'Istituzione Finanziaria; in caso di rimborso parziale, la Garanzia opera per la differenza;
b) causato fraudolentemente dall'Assicurato o da persone che convivono con la persona assicurata;
c) derivante dal pagamento di riscatti a scopo di estorsione o di pagamenti effettuati a titolo volontario (ad es. romance scam, trucco del nipote, ecc.);
d) dovuto all'attivazione di abbonamenti (ad esempio canoni e contributi di adesione);
e) in caso di Furto, perdita o smarrimento di carte di credito, carte di debito o carte prepagate, o di Sinistri che abbiano causato la perdita di moneta virtuale (ec. Criptovalute, sistemi di pagamento in moneta virtuale).

Relativamente alla Garanzia Tutela Legale Cyber

Le Prestazioni non sono valide per Sinistri relativi a:

a) fatti dolosi delle persone assicurate;
b) Vertenze con la Compagnia;
c) Vertenze con la Banca distributrice se intermedia il presente Contratto.

Sono, inoltre, escluse dalla Garanzia:

d) in relazione all'art. 91, punti 1. – "DELITTI COLPOSI O CONTRAVVENZIONI" e 2. – "DELITTI DOLOSI", le Controversie aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana;

e) **in relazione all'art. 91 punto 4. – "ACQUISTI SUI PORTALI", si specifica inoltre che sono esclusi dall'operatività della Garanzia nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a:**
   1. **animali e vegetali;**
   2. **Gioielli e/o beni preziosi, oggetti d'arte, argenteria;**
   3. **oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio);**
   4. **beni deperibili, cibo e bevande, medicinali, armi;**
   5. **materiale digitale scaricato on-line;**
   6. **oggetti per uso industriale;**
   7. **beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);**
   8. **acquisti effettuati tramite aste on-line;**
   9. **veicoli a motore e natanti;**
   10. **beni non nuovi.**

Relativamente alla Garanzia Assistenza
La Compagnia non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i Sinistri provocati o dipendenti da:
a) **mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;**
b) **qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload;**
c) **impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per passaggio da rame a fibra);**
d) **interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;**
e) **apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l'eccezione dell'assistenza in caso di virus e di riconfigurazione;**
f) **dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;**
g) **dispositivi brandizzati da gestore telefonico (su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio);**
h) **malfunzionamento della rete al di fuori dell'unità abitativa;**
i) **centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza professionali;**
j) **malfunzionamento causato da istallazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;**
k) **malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;**
l) **Danno Accidentale.**

La Compagnia non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali Danni da questi provocati.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

A. GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

B. GARANZIA PERDITE PECUNIARIE

Art. 101 - Obblighi in caso di Sinistro
L'Assicurato che subisce un Sinistro ne informa tempestivamente l'Intermediario o la Compagnia, non appena ne viene a conoscenza e comunque non oltre 3 giorni da quel momento. L'Assicurato in caso di Sinistro deve altresì adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo i Danni (es. bloccare conto o carta di credito), ivi comprese la denuncia alla Polizia Postale Italiana, ed alla Istituzione Finanziaria.

L'Assicurato deve inoltre procedere, nel più breve tempo possibile, con l'invio delle ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del Sinistro di cui egli sia venuto a conoscenza, nonché di eventuali documenti e/o atti relativi al Sinistro successivamente a lui pervenuti.
In assenza di comunicazione del Sinistro, la Compagnia non ha alcuna possibilità di procedere alla sua liquidazione.
In caso di denuncia tardiva del Sinistro, e comunque oltre i 3 giorni dal momento della conoscenza del Sinistro, la Compagnia si riserva di non rispondere dei maggiori Danni verificatisi rispetto al momento in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del Sinistro.
Su richiesta della Compagnia, l'Assicurato è tenuto a fornire qualsiasi documentazione in ordine alle modalità di accadimento del Sinistro e del Danno subito.

Art. 102 - In caso di Trasferimento elettronico non autorizzato di fondi

L'Assicurato deve:

1. adottare tutte le misure ragionevoli per impedire ulteriori perdite economiche (es. contattare immediatamente l'Istituzione Finanziaria che ha emesso il Dispositivo di accesso, o detiene il Conto dal quale sono stati effettuati i Trasferimenti non autorizzati;
2. cambiare le credenziali di accesso al Dispositivo o al Conto;
3. denunciare l'evento all'Autorità giudiziaria);
4. richiedere il rimborso da parte dell'Istituzione Finanziaria della perdita economica sofferta;
5. inviare una comunicazione, anche via e-mail, con le informazioni richieste dalla Compagnia ai fini dell'accertamento del Danno economico subito;
6. fornire qualsiasi altra informazione o documentazione pertinente al Sinistro che la Compagnia potrà richiedere;
7. fornire prova che un Sistema di sicurezza valido era installato, attivo e aggiornato nei dispositivi da lui utilizzati mentre leggeva l'e-mail di Phishing o l'sms di Smishing e avviava, eseguiva e autorizzava la transazione monetaria fraudolenta autorizzata a causa del phishing o dello smishing;
8. se ha optato per un Sistema di sicurezza valido di sua scelta, fornire le seguenti informazioni su di esso:
   - nome e versione;
   - prova di acquisto (se non si tratta di una versione gratuita);
   - contratto di licenza con l'utente finale;
   - documentazione del software con descrizione della protezione fornita;
9. fornire qualsiasi registro o cronologia di attività - del sistema operativo o di altre fonti - disponibile nei Dispositivi dell'utente e in grado di dimostrare che il Sistema di sicurezza era installato, attivo e aggiornato quando l'utente ha letto l'e-mail di Phishing o l'sms di Smishing e ha avviato, eseguito e autorizzato la transazione monetaria fraudolenta autorizzata a causa del Phishing o dello Smishing.

Art. 103 - Procedura per la valutazione del Danno

L'ammontare del Danno è concordato dalla Compagnia, o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato o con una persona da lui designata. Alternativamente le Parti, di comune accordo, possono nominare due Periti, uno per Parte, con apposito atto unico.
I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche, avanti ad organismo di mediazione abilitato.

Art. 104 - Mandato ai Periti

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;

b) verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate ai sensi dell'art. 1 – "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio";
c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti cui all'art. 101 – "Obblighi in caso di Sinistro" e seguenti;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del Danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del Danno effettuata ai sensi dell'art. 103 – "Procedura per la valutazione del Danno", se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere redatto in doppia copia, una per ognuna delle Parti.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.

Art. 105 - Pagamento dell'Indennizzo
Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il Danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di liquidazione del Danno, sempre che non sia stata fatta opposizione in base all'art. 2742 c.c. – Surrogazione dell'indennità alla cosa.

C. GARANZIA TUTELA LEGALE CYBER

Art. 106 - Quali obblighi ha l'Assicurato
1. Nei delitti dolosi:
   - se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del Reato da doloso a colposo, **l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese sostenute da ARAG;**
   - **l'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.**
2. Nella fase di denuncia del Sinistro:
   - **la denuncia del Sinistro deve essere presentata tempestivamente alla Compagnia e/o ad ARAG nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi** dalla data di cessazione della Polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso Rischio;
   - **l'Assicurato ha l'obbligo di informare la Compagnia e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative;**
   - **il contraente ha l'obbligo di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.**
3. Nella fase di gestione del Sinistro, per valutare la copertura assicurativa della Fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle **prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'obbligo di fornire.**
4. **L'Assicurato ha l'obbligo di restituire tutte le spese** che sono state sostenute da ARAG:
   - se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
   - nei delitti dolosi: se dopo l'archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del Reato da doloso a colposo.
5. L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Compagnia e/o ad ARAG l'esistenza di altre polizze per lo stesso Rischio, **fermo l'obbligo di dare avviso dei Sinistri a tutti gli assicuratori,** indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.

Art. 107 - Cosa fare in caso di Sinistro
L'Assicurato rendendosi Parte diligente del Contratto deve immediatamente denunciare alla Compagnia e/o ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dalla presente Assicurazione.
La denuncia del Sinistro deve pervenire alla Compagnia e/o ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione dell'Assicurazione. Qualora la presente Polizza sia emessa senza alcuna interruzione della

copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente della Compagnia, il termine di denuncia dei Sinistri decorre per tutte le Polizze dalla data di scadenza della Polizza più recente.

Esclusivamente in relazione agli interventi di cui al Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e dei relativi decreti attuativi, la denuncia del Sinistro deve pervenire alla Società e/o ARAG nel termine massimo di 10 anni dalla data di cessazione del Contratto.

L'Assicurato può denunciare i **nuovi Sinistri** utilizzando la mail denunce@arag.it oppure il numero di **fax +39 045.8290557**; invece, per inviare la **successiva documentazione relativa alla gestione dei Sinistri**, può utilizzare il numero di **fax +39 045.8290449.**

L'Assicurato deve informare la Compagnia e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
In mancanza, la Compagnia e/o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del Sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. 108 - Gestione del Sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese
Ricevuta la denuncia del Sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'Assicurato.
La Fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la Vertenza con l'accordo delle parti **e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta anche avanti ad organismi di mediazione.**
Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, per valutare la copertura assicurativa della Fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle **prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'obbligo di fornire.**
Per la Fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo:
- dell'ufficio giudiziario competente per la Vertenza;
- del proprio luogo di residenza o sede legale; nel caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato o al Perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato; pertanto, ARAG non è responsabile del loro operato.
Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della Vertenza e per l'intervento del Perito o del consulente tecnico di parte sono coperte **solo se preventivamente autorizzate da ARAG.**
ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del Contratto di Assicurazione e **senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.**
Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato **dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.**
Il pagamento delle spese coperte dalla Polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni **previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.**

Art. 109 - Restituzione delle spese
L'Assicurato ha l'obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:
- se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
- nei delitti dolosi: se, dopo l'archiviazione, il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del Reato da doloso a colposo.

Art. 110 - Disaccordo con la Compagnia in merito alla gestione del Sinistro e conflitto di interesse
Nel caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del Sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.
In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

Art. 111 - Quando sono coperti i Sinistri

1) **La Prestazione assicurativa viene garantita per i Sinistri che siano insorti:**
   - **durante il Periodo di efficacia dell'Assicurazione**, se si tratta di **Danno o presunto Danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato** o di **violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa**;
   - **trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto dell'Assicurazione**, in tutte le **restanti ipotesi**.
2) **Qualora la presente Polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente di Tutela Legale, la Carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le Prestazioni già previste con la Polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove Prestazioni inserite con la presente Assicurazione. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una Polizza precedente di Tutela Legale.**

Art. 112 - Quando avviene il Sinistro

1. Ai fini della presente Assicurazione, la data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la Vertenza.
   L'evento, in base alla natura della Vertenza, è inteso come:
   - il Danno o presunto Danno extracontrattuale subìto o causato dall'Assicurato;
   - la violazione o presunta violazione del Contratto;
   - la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

   In materia di usucapione, la data di avvenimento del Sinistro coincide con il giorno è quella della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il Periodo di efficacia dell'Assicurazione.
   Ai fini dell'individuazione della data di avvenimento, le Vertenze relative a contratti di appalto/subappalto hanno natura esclusivamente contrattuale.
   In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.
   Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come unico Sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.
   In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico Sinistro, la Prestazione viene garantita con un unico Massimale per Sinistro che **viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati** a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. **Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Sinistro risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra gli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.**

D. GARANZIA ASSISTENZA

Art. 113 - Come attivare le Prestazioni di Assistenza

La Garanzia opera mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa, in funzione **tutti i giorni lavorativi non festivi dalle 9.00 alle 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.**
L'Assicurato, al momento in cui sorge la necessità di assistenza e comunque **non oltre il terzo giorno dall'evento**, deve contattare al numero +39 06 42115333 la Centrale operativa affinché disponga l'intervento. Le spese sostenute dall'Assicurato, ma non autorizzate, non possono essere rimborsate.
L'eventuale intervento a domicilio viene organizzato entro le successive 24 ore.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare la Centrale Operativa, si invita a raccogliere i seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo dell'Abitazione;
- numero di Polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo;
- telefono e di eventuali fax, eventuale indirizzo e-mail.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

La Compagnia **Net Insurance S.p.A.** (più avanti, anche l'"Assicuratore") con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il "Regolamento"), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Compagnia **Net Insurance S.p.A.**, con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati da Net Insurance S.p.A., a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con la Società (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa). Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche "**il/i Contratto/i**") al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, la Società venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net Insurance tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Compagnia (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartire da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui la Compagnia è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Compagnia. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Compagnia alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti dello stesso derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Compagnia per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza della Compagnia non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Compagnia tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Compagnia, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Compagnia, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
c. è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
b. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a Compagnie del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
c. I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.,), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere della Compagnia.

L'elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della Compagnia.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, la Compagnia si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia – copia degli

impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati
L'*Assicuratore*, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell'Interessato
7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);
- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:
NET INSURANCE S.p.A.
Responsabile Protezione Dati
Via Giuseppe Antonio Guattani, 4
00161 Roma
ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it
ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

a. raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
b. messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it